



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Guida sui rischi climatici e ambientali

Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa

Nota: il presente documento è il progetto di guida sottoposto a consultazione pubblica; pertanto risulta obsoleto. Si invita a consultare il testo definitivo della Guida sui rischi climatici e ambientali (novembre 2020).

BANKENTOEZICHT

Maggio 2020

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŲ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA

Indice

1	Introduzione	3
2	Ambito e applicazione	6
2.1	Applicazione agli enti significativi	6
2.2	Data di applicazione	6
2.3	Applicazione agli enti meno significativi	7
2.4	Quadro prudenziale generale	7
3	Rischi climatici e ambientali	10
3.1	Definizioni	10
3.2	Caratteristiche dei rischi climatici e ambientali	10
3.3	Osservazioni sugli esercizi di ricognizione	14
4	Aspettative di vigilanza relative ai modelli imprenditoriali e alla strategia aziendale	16
4.1	Contesto aziendale	16
4.2	Strategia aziendale	18
5	Aspettative di vigilanza relative alla governance e alla propensione al rischio	21
5.1	Organo di amministrazione	21
5.2	Propensione al rischio	23
5.3	Struttura organizzativa	26
5.4	Reportistica	28
6	Aspettative di vigilanza relative alla gestione dei rischi	31
6.1	Sistema di gestione dei rischi	31
6.2	Gestione del rischio di credito	35
6.3	Gestione del rischio operativo	38
6.4	Gestione del rischio di mercato	39
6.5	Analisi di scenario e prove di stress	41
6.6	Gestione del rischio di liquidità	42

7	Aspettative di vigilanza relative all’informativa	44
	Politiche e procedure in materia di informativa	45
	Contenuto dell’informativa in materia di rischi climatici e ambientali	47
	Riferimenti bibliografici	50

1 Introduzione

In seguito all'adozione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nel 2015, i governi stanno compiendo passi avanti nella transizione verso economie più circolari e a basse emissioni di carbonio su scala globale. Per quanto riguarda l'Europa, il [Green Deal europeo](#) definisce l'obiettivo di trasformare l'Europa nel primo continente neutro dal punto di vista climatico entro il 2050. Il settore finanziario dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale in questo contesto, come enunciato nel [piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile](#).

La transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio e più circolare comporta al tempo stesso rischi e opportunità per tutto il sistema economico e per le istituzioni finanziarie¹, mentre i danni fisici causati dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale possono avere un impatto significativo sull'economia reale e sul settore finanziario. Per il secondo anno consecutivo la Banca centrale europea (BCE) ha identificato i rischi climatici quali principali fattori di rischio nella [mappa dei rischi del Meccanismo di vigilanza unico \(MVU\)](#) per il sistema bancario dell'area dell'euro. La BCE ritiene che gli enti creditizi debbano inquadrare i rischi climatici e ambientali nell'ambito di un approccio complessivo e lungimirante.

La BCE segue da vicino gli sviluppi che avranno verosimilmente un impatto per gli enti dell'area dell'euro. Il [piano d'azione della Commissione europea per finanziare la crescita sostenibile](#) si prefigge di reindirizzare i flussi finanziari verso investimenti sostenibili, di integrare sistematicamente la sostenibilità nella gestione del rischio e di rafforzare la trasparenza e la visione a lungo termine. Per quanto riguarda in particolare il settore bancario, l'Autorità bancaria europea (ABE) è stata incaricata di valutare in vari ambiti come integrare i rischi ambientali, sociali e di governance nei tre pilastri della vigilanza prudenziale. Su queste basi l'ABE ha quindi pubblicato un [piano d'azione sulla finanza sostenibile](#), nel quale rivolge messaggi di policy fondamentali agli enti creditizi sul piano della strategia e della gestione dei rischi, dell'informativa, dell'analisi di scenario e delle prove di stress.

La presente guida espone la visione della BCE in merito a una gestione sicura e prudente dei rischi climatici e ambientali nell'ambito del quadro prudenziale vigente, descrivendo le sue aspettative riguardo a come gli enti dovrebbero tenere conto di tali rischi (quali fattori determinanti per le categorie di rischi prudenziali già stabilite) nella formulazione e attuazione delle strategie aziendali e dei sistemi di governance e di gestione dei rischi. Illustra inoltre come, secondo la BCE, gli enti dovrebbero accrescere la propria trasparenza rafforzando l'informativa sugli aspetti climatici e ambientali.

Questa guida non ha carattere vincolante per gli enti, bensì va intesa come base per il dialogo di vigilanza. In tale sede la BCE discuterà con gli enti le proprie aspettative, definite nella presente guida, focalizzando l'attenzione su eventuali divergenze nelle

¹ Cfr. ad esempio [Financial Stability Review della BCE di maggio 2019](#).

prassi di ciascuno. La BCE continuerà a elaborare nel tempo il proprio approccio di vigilanza in materia di gestione e informativa per i rischi climatici e ambientali, tenendo conto degli sviluppi sul piano della regolamentazione e dell'evoluzione delle prassi del settore e della comunità delle autorità di vigilanza.

Riquadro 1

Sintesi delle aspettative di vigilanza della BCE

1. Ci si attende che gli enti comprendano l'impatto dei rischi climatici e ambientali per il contesto in cui operano nel breve, medio e lungo periodo, in modo da poter assumere decisioni informate sul piano strategico e imprenditoriale.
2. Nella definizione e attuazione della strategia aziendale, ci si attende che gli enti integrino i rischi climatici e ambientali aventi un impatto rilevante per il contesto in cui operano a breve, medio o lungo termine.
3. L'organo di amministrazione dovrebbe tenere conto dei rischi climatici e ambientali nell'elaborazione della strategia aziendale complessiva dell'ente, dei suoi obiettivi di business e del sistema di gestione dei rischi e condurre una supervisione efficace sui rischi climatici e ambientali.
4. Ci si attende che gli enti includano esplicitamente i rischi climatici e ambientali nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio.
5. Gli enti dovrebbero affidare le competenze per la gestione dei rischi climatici e ambientali all'interno della struttura organizzativa applicando il modello basato sulle tre linee di difesa.
6. Ai fini della reportistica interna, i dati sui rischi aggregati segnalati dagli enti dovrebbero rifletterne le esposizioni ai rischi climatici e ambientali, in modo da consentire all'organo di amministrazione e ai comitati endoconsiliari pertinenti di assumere decisioni informate.
7. Ci si attende che gli enti integrino i rischi climatici e ambientali quali fattori determinanti per le categorie di rischio già stabilite all'interno dei sistemi di gestione dei rischi esistenti, ai fini della loro gestione e del loro monitoraggio su un orizzonte temporale sufficientemente lungo nonché in vista del regolare riesame dei relativi presidi. Gli enti dovrebbero individuare e quantificare tali rischi nel quadro del proprio processo complessivo finalizzato ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale.
8. Nella gestione del rischio di credito, ci si attende che gli enti tengano conto dei rischi climatici e ambientali in tutte le fasi del processo di concessione e che ne effettuino il monitoraggio all'interno dei propri portafogli.
9. Gli enti dovrebbero considerare il possibile impatto avverso di eventi climatici sulla continuità operativa, nonché la misura in cui la natura delle attività svolte possa accrescere i rischi reputazionali e/o di responsabilità legale.
10. Si incoraggiano gli enti a monitorare, nel continuo, gli effetti dei fattori climatici e ambientali sulle proprie posizioni correnti esposte al rischio di mercato nonché sugli investimenti futuri e a elaborare scenari per le prove di stress che tengano conto dei rischi climatici e ambientali.

11. Gli enti che presentano rischi climatici e ambientali rilevanti dovrebbero valutare l'adeguatezza delle proprie prove di stress nella prospettiva di integrare tali rischi negli scenari di base e avversi.
 12. Ci si attende che gli enti valutino se rischi climatici e ambientali rilevanti possano determinare deflussi di cassa netti o intaccare le riserve di liquidità e che, in tale evenienza, tengano conto di questi fattori nel quadro della gestione del rischio di liquidità e della calibrazione delle riserve di liquidità.
 13. Ai fini delle informative regolamentari, gli enti dovrebbero pubblicare informazioni significative e metriche fondamentali sui rischi climatici e ambientali che ritengono rilevanti, assumendo come livello minimo di segnalazione quello definito negli [Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima](#).
-

2 Ambito e applicazione

2.1 Applicazione agli enti significativi

Le aspettative definite nella presente guida sono intese come base per il dialogo di vigilanza della BCE con gli enti significativi sottoposti alla sua vigilanza diretta. Il documento, elaborato congiuntamente dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti (ANC), si prefigge di illustrare con maggiore trasparenza la visione della BCE in merito a una gestione sicura e prudente dei rischi climatici e ambientali nell'ambito del quadro prudenziale vigente². Si propone inoltre di sensibilizzare il settore e di promuoverne la preparazione a gestire i rischi climatici e ambientali.

Ci si attende che gli enti significativi facciano uso di questa guida, tenendo conto della rilevanza delle proprie esposizioni ai rischi climatici e ambientali.

La guida non intende sostituire né inficiare alcuna disposizione legislativa vigente. Le prassi osservate riportate nei riquadri di questo documento hanno un puro fine illustrativo; non sono necessariamente replicabili, né soddisfano inequivocabilmente tutte le aspettative di vigilanza. Il presente documento va letto congiuntamente alle altre guide della BCE, in particolare alla Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (guida della BCE sull'ICAAP)³. In aggiunta alla presente guida e al diritto nazionale e dell'Unione europea vigente in materia, gli enti sono incoraggiati a tenere in debita considerazione tutti gli altri documenti pertinenti, pubblicati ad esempio dalla Commissione europea, dall'ABE, dal Network for Greening the Financial System (NGFS), dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), dal Financial Stability Board (FSB), dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (Task-Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dalle ANC⁴.

2.2 Data di applicazione

La guida si applica a decorrere dalla sua data di pubblicazione. Ci si attende che gli enti significativi valutino in quale misura le proprie prassi di gestione e informativa per i rischi climatici e ambientali siano sicure e prudenti alla luce delle aspettative definite nella guida. Ove necessario, gli enti dovrebbero prontamente iniziare ad adeguare le proprie prassi.

² Ciò significa di fatto che la presente guida non intende imporre requisiti di audit aggiuntivi.

³ Cfr. [Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale \(ICAAP\)](#), BCE, 2018. Questa guida precisa ulteriormente le aspettative riguardo a come le specificità dei rischi climatici e ambientali dovrebbero essere prese in considerazione nella gestione dei rischi di capitale.

⁴ Cfr. ad esempio ["Guidance Notice on Dealing with Sustainability Risks"](#), BaFin, 2019, ["Integration of climate-related risk considerations into banks' risk management"](#), *Good Practice document*, De Nederlandsche Bank (DNB), 2019, e ["Guide for Handling Sustainability Risks"](#), *Consultation document*, FMA, 2020.

Nell'ambito del dialogo di vigilanza, a partire dalla fine del 2020 si richiederà agli enti significativi di informare la BCE riguardo a qualsiasi divergenza nelle loro prassi rispetto alle aspettative espresse nella presente guida. La BCE riconosce che la gestione e l'informativa per i rischi climatici e ambientali, nonché le metodologie e gli strumenti utilizzati per fronteggiarli, sono in fase di evoluzione e dovrebbero maturare nel tempo.

2.3 Applicazione agli enti meno significativi

Questa guida, elaborata congiuntamente dalla BCE e dalle ANC, si prefigge di assicurare la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati in tutta l'area dell'euro. Si raccomanda pertanto alle ANC di riflettere, nella sostanza, le aspettative definite in questa guida nella vigilanza degli enti meno significativi, in modo proporzionato al profilo di rischio e al modello imprenditoriale di ciascuno. La BCE riconosce che varie ANC hanno emesso, o sono in procinto di emettere, indicazioni in merito ai rischi climatici e ambientali. Si invitano gli enti meno significativi a tenerne conto, unitamente ad altri documenti pertinenti pubblicati dalle rispettive ANC.

2.4 Quadro prudenziale generale

La presente guida espone la visione della BCE in merito a una gestione sicura e prudente dei rischi climatici e ambientali nell'ambito del quadro prudenziale vigente. In questo contesto rivestono particolare rilevanza i seguenti articoli della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD)⁵ e del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)⁶.

- Ai sensi dell'articolo 73 della CRD, gli enti devono disporre di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.
- L'articolo 74, paragrafo 1, della CRD richiede che gli enti siano dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.

⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁶ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

- Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, della CRD i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.
- L'articolo 76, paragrafo 1, della CRD dispone che gli enti assicurino che l'organo di amministrazione approvi e riesami periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico.
- L'articolo 79 della CRD definisce requisiti normativi specifici per i rischi di credito e di controparte che le autorità competenti devono assicurare nei confronti degli enti creditizi.
- Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, della CRD le autorità competenti devono assicurare che siano attuate politiche e procedure per l'individuazione, la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato.
- In conformità all'articolo 85 della CRD, le autorità competenti devono assicurare che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, [...] disponendo fra l'altro che gli enti si dotino di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la loro capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività.
- L'articolo 91 della CRD dispone che [...] i membri dell'organo di amministrazione possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni [...].
- L'articolo 431, paragrafo 3, del CRR prevede che gli enti adottino una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella parte otto [del CRR] e si dotino di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza. Gli enti si devono inoltre dotare di politiche per valutare se la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio.
- Ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, del CRR gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui al titolo II qualora queste non siano considerate rilevanti, ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), e agli articoli 437 e 450. Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che facciano affidamento su tale informazione per l'adozione di decisioni economiche.

Gli articoli summenzionati sono precisati in vari orientamenti adottati dall'ABE. Laddove la presente guida contenga un riferimento a tali orientamenti, questo va letto congiuntamente ai relativi articoli della CRD / del CRR. Sono rilevanti i seguenti orientamenti dell'ABE.

- Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11)
- Orientamenti riveduti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l'orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03)
- Orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04)
- Orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2015/22)
- Orientamenti dell'ABE sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/14)
- Orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology - ICT) e di sicurezza (ABE/GL/2019/04)
- Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione (ABE/GL/2019/02)
- Documento di consultazione dell'ABE Draft Guidelines on loan origination and monitoring (ABE/CP/2019/04).

3 Rischi climatici e ambientali

3.1 Definizioni

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale danno origine a mutamenti strutturali che influiscono sull'attività economica e, di conseguenza, sul sistema finanziario. Nell'ambito dei rischi climatici e ambientali rientrano comunemente i due fattori di rischio principali di seguito elencati.

- Il **rischio fisico** indica l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi meteorologici estremi più frequenti e mutamenti gradualmente del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione⁷. Il rischio fisico è pertanto classificato come "acuto" se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste, e "cronico" se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità e scarsità di risorse⁸. Tale rischio può determinare direttamente, ad esempio, danni materiali o un calo della produttività, oppure indirettamente eventi successivi quali l'interruzione delle catene produttive.
- Il **rischio di transizione** indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall'adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati.

3.2 Caratteristiche dei rischi climatici e ambientali

I fattori di rischio fisico e di transizione hanno un impatto sulle attività economiche, che a loro volta influiscono sul sistema finanziario. Tale impatto può verificarsi direttamente, ad esempio per effetto di una minore redditività delle imprese o della svalutazione delle attività, o indirettamente tramite cambiamenti macrofinanziari. Inoltre, i rischi fisici e di transizione possono causare ulteriori perdite derivanti direttamente o indirettamente da azioni legali intraprese contro l'ente (il cosiddetto "rischio di responsabilità legale"⁹) nonché dal danno reputazionale provocato dall'inadeguata gestione dei rischi climatici e ambientali.

⁷ Cfr. "Integrating climate-related risk in prudential supervision: Guiding Action for Supervisors", rapporto, NGFS, di prossima pubblicazione.

⁸ Cfr. "Values at risk? Sustainability risks and goals in the Dutch financial sector", rapporto, DNB, 2019, e "Guide for Supervisors: Integrating climate-related and environmental risks in prudential supervision", rapporto, NGFS, di prossima pubblicazione.

⁹ Oltre alle azioni legali nei confronti degli enti (rischio di responsabilità legale; cfr. aspettativa 9 sulla gestione del rischio operativo), le controparti degli enti possono anche incorrere in rischi legali derivanti da fattori climatici e ambientali, i quali a loro volta possono accrescere il rischio di credito dell'ente (cfr. aspettativa 8 sulla gestione del rischio di credito).

Di conseguenza, i rischi fisici e di transizione rappresentano fattori di rischio prudenziale, con particolare riferimento ai rischi di credito, operativo, di mercato e di liquidità (cfr. tavola 1). Tali rischi influiscono anche sulla sostenibilità economica del modello imprenditoriale dell'ente nel medio e lungo termine, soprattutto per gli enti con un modello imprenditoriale basato su settori e mercati particolarmente vulnerabili ai rischi climatici e ambientali.

L'entità e la distribuzione dei rischi climatici e ambientali dipendono dalla portata e dai tempi delle misure di attenuazione e dal carattere ordinato o meno della transizione. Le perdite potenziali derivanti da questi rischi dipendono specialmente dall'adozione futura di politiche climatiche e ambientali, dagli sviluppi tecnologici nonché dal mutare delle preferenze dei consumatori e della fiducia dei mercati. Ciononostante, qualsiasi combinazione di rischi fisici e di transizione si rifletterà, con ogni probabilità, sui bilanci degli enti dell'area dell'euro¹⁰. Le attuali stime degli effetti macroeconomici avversi di lungo periodo derivanti dai cambiamenti climatici indicano perdite di ricchezza significative e durature. Queste potrebbero essere dovute al rallentamento degli investimenti e alla minore produttività dei fattori in molti settori dell'economia, oltre che alla crescita ridotta del PIL potenziale¹¹.

¹⁰ Cfr. "A call for action. Climate change as a source of financial risk", rapporto, NGFS, 2019, e "Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk", rapporto, CERS, 2016.

¹¹ "Technical supplement to the First NGFS comprehensive report", NGFS, 2019, e "Long-Term Macroeconomic Effects of Climate Change: A Cross-Country Analysis", *Working Paper* dell'FMI, 2019.

Tavola 1

Esempi di fattori di rischio climatici e ambientali

Rischi interessati	Fisici		Di transizione	
	Climatici	Ambientali	Climatici	Ambientali
	<ul style="list-style-type: none"> • Eventi meteorologici estremi • Condizioni meteorologiche croniche 	<ul style="list-style-type: none"> • Stress idrico • Scarsità di risorse • Perdita di biodiversità • Inquinamento • Altro 	<ul style="list-style-type: none"> • Politiche e regolamentazione • Tecnologia • Fiducia dei mercati 	<ul style="list-style-type: none"> • Politiche e regolamentazione • Tecnologia • Fiducia dei mercati
Rischi di credito	Le stime della probabilità di default (PD) e della perdita in caso di default (loss given default, LGD) delle esposizioni verso settori o aree geografiche vulnerabili ai rischi fisici possono risentire, ad esempio, delle minori valutazioni delle garanzie reali nei portafogli immobiliari per effetto di un rischio di inondazioni più elevato.		Gli standard di efficienza energetica potrebbero determinare notevoli costi di adeguamento e minore redditività, con la possibile conseguenza di una maggiore PD e della riduzione dei valori delle garanzie reali.	
Rischi di mercato	Gravi eventi fisici potrebbero determinare variazioni delle aspettative dei mercati e tradursi in un'improvvisa rivalutazione del rischio, maggiori volatilità e perdite per i valori delle attività in alcuni mercati.		I fattori di rischio di transizione potrebbero generare l'improvvisa ridefinizione del prezzo di titoli e derivati, ad esempio per i prodotti connessi ai settori interessati da attività non recuperabili.	
Rischi operativi	L'operatività della banca potrebbe subire interruzioni a causa di danni materiali a immobili, filiali e centri di elaborazione dati a seguito di eventi meteorologici estremi.		L'evoluzione della sensibilità dei consumatori riguardo ai temi climatici può indurre rischi reputazionali e di responsabilità legale per la banca a causa di scandali provocati dal finanziamento di attività controverse dal punto di vista ambientale.	
Altre tipologie di rischio (liquidità, modello imprenditoriale)	L'impatto sul rischio di liquidità può concretizzarsi nel caso in cui la clientela ritiri fondi dai propri conti per finanziare la riparazione dei danni.		I fattori di rischio di transizione possono influire sulla sostenibilità economica di alcuni rami di attività e provocare un rischio strategico per determinati modelli imprenditoriali in mancanza della necessaria opera di adeguamento o diversificazione. L'improvvisa ridefinizione del prezzo dei titoli potrebbe ridurre il valore delle attività liquide di qualità elevata della banca, influenzando negativamente sulle riserve di liquidità.	

Fonte: BCE.

Le metodologie per la stima dell'entità dei rischi climatici che interessano il sistema finanziario in generale, e le banche in particolare, sono in rapida evoluzione. Le stime disponibili indicano il probabile carattere significativo dei rischi sia fisici¹² sia di transizione¹³. Sebbene la maggior parte degli studi si sia concentrata in particolare sui rischi climatici, è stato dimostrato che anche altri fattori ambientali quali lo stress

¹² Circa un quinto delle esposizioni creditizie e in strumenti di capitale analizzate presso le istituzioni finanziarie olandesi riguarda regioni caratterizzate da stress idrico estremo. Cfr. "Values at risk? Sustainability risks and goals in the Dutch financial sector", rapporto, DNB, 2019. Circa l'8,8% delle esposizioni in mutui ipotecari è riconducibile a zone a rischio di inondazione in un altro paese. Cfr. "Transition in thinking: The impact of climate change on the UK banking sector", rapporto della Prudential Regulation Authority, Bank of England, 2018.

¹³ Ad esempio, il CERS (2016) rileva che le esposizioni delle istituzioni finanziarie europee (tra cui banche, fondi pensione e assicurazioni) verso il settore dei combustibili fossili superano i 1.000 miliardi di euro e stima perdite potenziali tra 350 e 400 miliardi di euro, anche ipotizzando uno scenario di transizione ordinata. Le perdite derivanti da attività non recuperabili potrebbero ammontare a 6.000 miliardi di dollari statunitensi per gli UE-28 in uno scenario caratterizzato da ritardi nell'intervento delle politiche (IRENA, 2017). Considerando un campione di esposizioni pari a 720 miliardi di euro, la BCE rileva che il 15% riguarda le imprese a maggiore intensità di carbonio (BCE, 2019). Secondo i dati dell'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (2019) le esposizioni dei maggiori gruppi bancari francesi verso i settori a maggiore intensità di carbonio ammontavano al 12,7% delle esposizioni totali. Una prova di stress sul rischio di transizione condotta nei Paesi Bassi ha mostrato che il coefficiente di CET1 del settore bancario potrebbe calare di oltre il 4% in base a uno scenario di transizione grave ma plausibile (DNB, 2018).

idrico, la perdita di biodiversità e la scarsità di risorse costituiscono determinanti del rischio finanziario^{14 15}.

I rischi climatici e ambientali hanno caratteristiche peculiari che devono essere tenute in particolare considerazione dalle autorità di vigilanza e dagli enti. Tali caratteristiche includono la vastità dell'impatto in termini di portata ed entità, un orizzonte temporale incerto ed esteso nonché la dipendenza da interventi a breve termine¹⁶.

I cambiamenti climatici esercitano un impatto di vasta portata in termini di attività e aree geografiche interessate. I settori che mostrano maggiore probabilità di subirne l'impatto fisico includono agricoltura, silvicoltura, pesca, salute pubblica, energia, infrastrutture e trasporti, turismo. Fra i settori che potrebbero risentire della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio rientrano energia, trasporti, manifattura, costruzioni e agricoltura¹⁷. Dal punto di vista geografico ci si attende che l'impatto dei cambiamenti climatici differisca considerevolmente da una parte all'altra del mondo. L'Agenzia europea dell'ambiente rileva che in Europa gli effetti più onerosi siano costituiti dall'aumento della domanda di energia e delle ondate di calore nell'Europa meridionale, da inondazioni costiere e ondate di calore nell'Europa occidentale, da inondazioni costiere ed esondazioni fluviali nell'Europa settentrionale e da esondazioni fluviali nell'Europa orientale¹⁸. L'impatto può variare in misura notevole per determinati settori e aree geografiche.

Ci si attende che il rischio climatico per gli enti dell'area dell'euro si manifesti principalmente nel medio e lungo termine¹⁹. Poiché per gli enti l'orizzonte di pianificazione e la durata media dei prestiti sono tipicamente inferiori all'arco temporale entro il quale si manifesterebbero perlopiù gli effetti dei cambiamenti climatici²⁰, è importante che essi adottino un approccio prospettico e considerino un orizzonte temporale più lungo del solito. Inoltre, il ricorso a un'ottica prospettica dovrebbe consentire agli enti di reagire tempestivamente nel caso in cui il ritmo della transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio dovesse accelerare e le proiezioni dovessero concretizzarsi più rapidamente rispetto alle attese.

¹⁴ Cfr. ad esempio "Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services", Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019.

¹⁵ Cfr. "Values at risk? Sustainability risks and goals in the Dutch financial sector", rapporto, DNB, 2019.

¹⁶ Cfr. "A call for action. Climate change as a source of financial risk", rapporto, NGFS, 2019.

¹⁷ Cfr. ad esempio la relazione "In-depth analysis in support of the Commission communication COM (2018) 773", Commissione europea, 2018.

¹⁸ Cfr. "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012: An indicator-based report", EEA, 2012.

¹⁹ Cfr. Mappa dei rischi dell'MVU per il 2020, BCE, 2019.

²⁰ Cfr. "EBA report on undue short-term pressure from the financial sector on corporations", ABE, 2019, "Waterproof? An exploration of climate-related risks for the Dutch financial sector", DNB, 2017, e "Analysis and synthesis: French banking groups facing climate change-related risks", ACPR, 2019. I rapporti pongono altresì in evidenza che, sebbene abbiano una durata media limitata, gli enti erogano anche prestiti che vengono solitamente rinnovati o prolungati oltre la scadenza originaria; la potenziale conseguenza è che questi diventano particolarmente vulnerabili a rischi a lungo termine come quelli climatici e ambientali.

3.3 Osservazioni sugli esercizi di ricognizione

La BCE ha condotto una serie di valutazioni per fare il punto su come gli enti dell'area dell'euro stiano affrontando i rischi climatici e ambientali, in particolare tramite indagini mirate su campioni di enti²¹, la valutazione delle loro informative al pubblico nonché l'analisi di un campione di resoconti ICAAP. I dati raccolti sono stati considerati al fine di elaborare il contenuto della presente guida.

Sebbene l'approccio ai rischi climatici e ambientali sia diverso a seconda delle dimensioni, del modello imprenditoriale, della complessità e dell'ubicazione geografica degli enti, tali valutazioni mostrano che nella maggior parte dei casi gli enti hanno affrontato il tema dal punto di vista della responsabilità sociale di impresa e devono ancora definire un approccio complessivo alla gestione del rischio.

Un'indagine congiunta della BCE e dell'ABE ha evidenziato che in sostanza gli enti riconoscono la rilevanza dei rischi fisici e di transizione nonché la crescente necessità di valutare e integrare i rischi climatici e ambientali nei processi aziendali di gestione dei rischi. Pur avendo adottato in gran parte dei casi una o più politiche in materia di sostenibilità²², la maggioranza degli enti non dispone di strumenti per valutare l'impatto dei rischi ambientali e climatici sul bilancio. Nello specifico, solo un numero esiguo di enti ha integrato completamente i rischi climatici e ambientali nel proprio sistema di gestione dei rischi, ricorrendo ad esempio a un metodo per la loro misurazione, definendo la propria propensione al rischio, svolgendo prove di stress e analisi di scenario e/o valutandone l'impatto sull'adeguatezza patrimoniale. La BCE constata che gli enti sono sempre più coinvolti in iniziative congiunte a livello di settore tese a sviluppare metodologie adeguate e a ricavare i dati necessari.

Dalla valutazione di un campione di pacchetti ICAAP predisposti dagli enti significativi emerge l'eterogeneità delle prassi adottate. Molti enti tengono conto dei rischi climatici nei propri processi di identificazione dei rischi e/o sono dotati di politiche interne che escludono determinati settori dall'attività di credito/investimento in base a criteri ambientali. Le tassonomie dei rischi climatici risultano tuttavia molto eterogenee. Laddove considerati, i rischi climatici sono tipicamente integrati all'interno delle categorie di rischio esistenti, quali rischio di credito, rischio aziendale/strategico oppure rischio operativo/reputazionale. I metodi impiegati per la valutazione della loro rilevanza risultano tuttavia limitati in termini di profondità e sofisticatezza. Alcuni enti iniziano a fissare limiti sulla base di indicatori quantitativi. Sono soltanto pochi quelli che includono i rischi climatici negli scenari delle prove di stress e delle prove inverse di stress e resta circoscritta la prassi di valutare l'impatto sul capitale e i requisiti patrimoniali ove tali rischi dovessero concretizzarsi.

Da una valutazione delle informative al pubblico rese dagli enti significativi in materia di rischi climatici e ambientali emergono prassi sporadiche ed eterogenee. Il livello dell'informativa è correlato alle dimensioni: a enti di maggiori dimensioni corrispondono informative più complete. Degli enti che rendono nota l'informativa sui rischi climatici e ambientali sono molto pochi quelli che comunicano in modo

²¹ Gli enti coinvolti nell'indagine rappresentano circa il 44% delle attività bancarie totali dell'area dell'euro.

²² Intese come politiche che tengono conto dell'impatto di fattori ambientali, sociali e di governance.

trasparente le definizioni e metodologie utilizzate. Soltanto una piccola parte delle informative è conforme alle raccomandazioni della TCFD. Ciò nonostante, la BCE ha rilevato che alcuni enti sono coinvolti in iniziative per la promozione di informative più complete e confrontabili e si stanno altresì adoperando per migliorare le proprie procedure in materia.

4 Aspettative di vigilanza relative ai modelli imprenditoriali e alla strategia aziendale

L'articolo 74, paragrafo 1, della CRD, ulteriormente specificato dagli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna²³, richiede agli enti di attuare dispositivi, processi e meccanismi di governance interna che assicurino una gestione efficace e prudente. A questo riguardo, è importante che gli enti individuino, valutino e monitorino l'impatto corrente e prospettico dei fattori climatici e ambientali per il contesto in cui operano e che assicurino la sostenibilità e la resilienza del proprio modello imprenditoriale anche in futuro.

4.1 Contesto aziendale

Aspettativa 1

Ci si attende che gli enti comprendano l'impatto dei rischi climatici e ambientali per il contesto in cui operano nel breve, medio e lungo periodo, in modo da poter assumere decisioni informate sul piano strategico e imprenditoriale.

Come enunciato negli orientamenti dell'ABE, gli enti dovrebbero individuare, valutare e monitorare il contesto in cui operano, in quanto fonte essenziale di informazioni per la valutazione dei rischi e degli sviluppi che li potrebbero interessare²⁴. Gli enti devono documentare i fattori rilevanti aventi un impatto sul contesto aziendale. Questo si compone di un'ampia varietà di fattori esterni e tendenze che determinano le condizioni in cui opera o è probabile che operi un ente in funzione delle sue principali esposizioni ovvero di rilevanti esposizioni a livello geografico e imprenditoriale²⁵. Tali fattori includono variabili economiche, il panorama concorrenziale, le politiche e la regolamentazione, la tecnologia, gli sviluppi sociali/demografici e le tendenze geopolitiche²⁶. I rischi climatici e ambientali possono avere ripercussioni in ciascuno di questi ambiti.

Nell'analizzare il proprio contesto aziendale, ci si attende che gli enti individuino i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale a livello di settori chiave e aree geografiche nonché in relazione ai prodotti e servizi con cui operano o valutano di operare²⁷. I rischi climatici e ambientali si

²³ Cfr. Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

²⁴ Cfr. il paragrafo 30 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

²⁵ Cfr. il paragrafo 64 degli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13).

²⁶ Cfr. il paragrafo 65 degli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (ABE/GL/2014/13).

²⁷ Cfr. anche i paragrafi 59 e 60 del principio 4 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

possono, ad esempio, ripercuotere sulla crescita economica, sull'occupazione e sui prezzi degli immobili sul piano nazionale, regionale o locale. Eventi meteorologici possono provocare siccità o inondazioni con conseguenze per la produzione agricola regionale o la domanda di abitazioni su scala nazionale, regionale o locale. Modificando le politiche per promuovere un'economia resiliente dal punto di vista ambientale, si potrebbe ridurre la domanda di immobili in determinate aree, ad esempio ad alto rischio di inondazioni. Contestualmente il panorama concorrenziale è influenzato dallo sviluppo di un mercato della finanza verde e dalle preferenze dei consumatori che abbandonano progressivamente beni e servizi ad alta intensità di carbonio. Sul piano della tecnologia, gli enti che servono soggetti operanti in settori ad alta intensità energetica o fornitori di energia che ricorrono in ampia misura ai combustibili fossili possono vedere la propria clientela costretta a effettuare una significativa spesa per investimenti per la decarbonizzazione del mix energetico.

Ci si attende che gli enti documentino adeguatamente la propria valutazione della rilevanza dei rischi climatici e ambientali per il contesto aziendale, ad esempio nell'ambito del regolare monitoraggio dei rischi rilevanti o emergenti, oppure nel quadro del dibattito in seno all'organo di amministrazione²⁸.

Aspettativa 1.2

Ci si attende che gli enti comprendano come i rischi climatici e ambientali incidono sul contesto in cui operano nel breve, medio e lungo periodo, per assumere decisioni informate nella definizione della strategia aziendale. La risposta strategica degli enti al mutare del contesto aziendale in seguito ai rischi climatici e ambientali avrà un impatto sulla resilienza del loro modello imprenditoriale nel corso del tempo. Ci si attende quindi che tengano esplicitamente conto dei cambiamenti climatici e ambientali nel contesto macroeconomico e regolamentare in cui si inseriscono e nel panorama concorrenziale, in particolare. Ciò dovrebbe riflettersi nel processo di definizione della strategia aziendale degli enti e trovare riscontro nella documentazione delle riunioni e dei dibattiti dell'organo di amministrazione²⁹.

Anche l'orizzonte temporale rilevante è una dimensione da prendere in considerazione. Alcuni rischi possono infatti esplicarsi a breve-medio termine, come ad esempio gli effetti reputazionali o gli sviluppi indotti dalle politiche; altri invece possono estendersi su orizzonti considerevolmente più lunghi. Ci si attende che gli enti tengano conto delle più recenti conoscenze scientifiche per comprendere meglio i cambiamenti che potrebbero interessare in futuro il loro contesto aziendale. Si raccomanda altresì agli enti di monitorare le iniziative politiche rilevanti nelle

²⁸ Cfr. anche il principio 4 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

²⁹ In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, i termini "organo di amministrazione nella sua funzione di gestione" e "organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica" sono utilizzati nella presente guida senza indicare né prediligere una struttura di governance specifica e i riferimenti alla funzione di gestione (esecutiva) o di supervisione strategica (non esecutiva) vanno intesi in relazione agli organi o ai membri dell'organo di amministrazione investiti di tale funzione, in conformità del diritto nazionale.

giurisdizioni in cui operano, ad esempio in relazione agli standard di efficienza energetica che potrebbero avere un impatto sui loro portafogli immobiliari³⁰.

4.2 Strategia aziendale

Aspettativa 2

Nella definizione e attuazione della strategia aziendale, ci si attende che gli enti integrino i rischi climatici e ambientali aventi un impatto rilevante per il contesto in cui operano a breve, medio o lungo termine.

La strategia aziendale è il principale strumento di cui gli enti dispongono per posizionarsi nel contesto in cui operano al fine di generare rendimenti accettabili in linea con la propria propensione al rischio. Come enunciato negli orientamenti dell'ABE³¹, nel definire la strategia aziendale gli enti dovrebbero tenere conto di qualsiasi fattore rilevante in relazione ai propri interessi finanziari e alla propria solvibilità di lungo periodo. I rischi climatici e ambientali possono avere un impatto diretto sull'efficacia delle strategie correnti e future³².

Gli enti dovrebbero determinare quali rischi climatici e ambientali sono rilevanti nel breve, medio e lungo periodo in relazione alla loro strategia aziendale, utilizzando ad esempio analisi di scenario (di stress)³³. Come enunciato negli orientamenti dell'ABE, nel definire la propria strategia aziendale gli enti dovrebbero tenere conto delle limitazioni, delle vulnerabilità e delle carenze emerse dalle prove di stress interne e dalle analisi di scenario³⁴. Queste ultime sono uno strumento particolarmente utile in relazione ai rischi climatici e ambientali, data l'incertezza che circonda il futuro corso dei cambiamenti climatici e la relativa risposta sociale³⁵. Sviluppando un insieme di scenari plausibili per mettere alla prova la resilienza del proprio modello imprenditoriale, gli enti possono tenere conto di tale incertezza nell'ambito del processo di definizione della strategia aziendale. Gli scenari dovrebbero includere ipotesi concernenti l'impatto dei rischi climatici e ambientali nonché gli orizzonti temporali attesi per il concretizzarsi di tali effetti. Queste ipotesi, di natura quantitativa e/o qualitativa, non dovrebbero basarsi esclusivamente sull'esperienza storica, ma anche essere rilevanti in relazione alla particolare esposizione di un ente al rischio ambientale (in funzione delle tipologie di attività

³⁰ Per un'analisi del potenziale impatto prudenziale dell'inasprimento degli standard di efficienza energetica per gli enti creditizi, cfr. ad esempio "Transition in thinking: the impact of climate change on the UK banking sector", riquadro 3, rapporto della Prudential Regulation Authority, Bank of England, 2018.

³¹ Cfr. il paragrafo 23 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

³² Cfr. anche i paragrafi 25, 32 e 34 dei principi 2 e 4 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

³³ Varie pubblicazioni possono essere di ausilio agli enti nello svolgimento delle analisi di scenario o nell'individuazione degli scenari rilevanti, ad esempio "Technical supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities", TCFD, 2017, e "Requirements for scenario analysis" NGFS, di prossima pubblicazione. "Institutions are also expected to consider the IEA and IPCC climate scenarios for physical risk", cfr. aspettativa 11.

³⁴ Cfr. i paragrafi 30 e 72 degli Orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

³⁵ Cfr. "Technical supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities", TCFD, 2017.

Aspettativa 2.1

aziendale, del settore e dell'ubicazione di tale esposizione). Ciò potrebbe anche richiedere la consulenza di esperti, poiché la natura dei cambiamenti climatici quale fattore determinante del rischio finanziario porrà nuove sfide che non si sono ancora palesate. Le analisi di scenario si prestano alla valutazione dei rischi a breve-medio termine ma anche nel lungo periodo.

1. Ci si attende che le valutazioni a breve-medio termine includano un'analisi dei rischi climatici e ambientali a cui sono esposti gli enti nell'orizzonte di pianificazione aziendale corrente (3-5 anni).
2. Valutazioni a più lungo termine (oltre il consueto orizzonte temporale, ossia >5 anni), incentrate sulla resilienza del modello imprenditoriale corrente a fronte di una serie di scenari futuri plausibili rilevanti per la stima dei rischi climatici e ambientali, dovrebbero tenere conto delle specificità di questo tipo di rischio.

Aspettativa 2.2

L'attuazione della strategia aziendale da parte degli enti dovrebbe riflettere i rischi climatici e ambientali rilevanti, ad esempio attraverso la definizione e il monitoraggio di indicatori fondamentali di prestazione (key performance indicator, KPI) che si trasmettano a cascata ai singoli rami di attività e ai singoli portafogli. Sulla base degli orientamenti dell'ABE³⁶, il sistema di gestione dei rischi degli enti dovrebbe consentire di prendere decisioni pienamente informate sull'assunzione del rischio, anche in relazione agli sviluppi interni ed esterni. Per sostenere la strategia aziendale, gli enti possono definire KPI per qualsiasi tipologia di rischio climatico o ambientale rilevante, che dovrebbero essere misurabili e quantificabili laddove possibile. A seconda della natura delle attività svolte da ciascun ente, i KPI si dovrebbero trasmettere a cascata ai rami di attività e ai portafogli pertinenti. Gli enti dovrebbero anche disporre della capacità di integrare i rischi climatici e ambientali rilevanti a tutti i livelli pertinenti dell'organizzazione, assegnando mansioni specifiche, assicurando una comunicazione continua tra le varie funzioni, monitorando i progressi, adottando misure correttive tempestive e tenendo traccia di tutti i rispettivi oneri di bilancio. Ci si attende che qualsiasi decisione strategica connessa a fattori climatici e ambientali rilevanti sia integrata nelle politiche degli enti, ad esempio nelle politiche creditizie per settore e per prodotto.

Riquadro 2

Prassi osservata: KPI in materia di clima e ambiente

La BCE ha riscontrato che un ente aveva integrato nel quadro strategico i seguenti indicatori fondamentali di prestazione in materia di clima e ambiente al fine di rendere misurabile la propria strategia: 1) impronta di carbonio delle attività finanziarie detenute, 2) etichetta energetica media del portafoglio di mutui, 3) numero di abitazioni che registravano un miglioramento dell'etichetta energetica grazie un suo finanziamento, 4) quota delle attività gestite in base a un mandato di investimento verde prestabilito. L'ente ha impostato su questi KPI il proprio approccio strategico ai cambiamenti climatici e ad altri sviluppi ambientali. Le relative metriche si trasmettono a cascata ai rami di attività (ad esempio attività bancaria al dettaglio, private banking, servizi di banca

³⁶ Cfr. i paragrafi 136 e 139 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

commerciale e servizi bancari per le imprese). Per ciascuna metrica viene fissato il relativo orizzonte temporale e i progressi sono misurati rispetto a un anno base.

5 Aspettative di vigilanza relative alla governance e alla propensione al rischio

Ai sensi dell'articolo 74 della CRD, gli enti devono essere dotati di solidi dispositivi di governance che consentano loro di individuare, gestire, monitorare e comunicare efficacemente i rischi a cui sono o potrebbero essere esposti, in modo da fornire una visione olistica di tutti i rischi sia a livello individuale sia su base consolidata³⁷. Per comprendere i rischi climatici e ambientali e poterli affrontare, gli enti dovrebbero integrarli nei propri quadri di riferimento in materia di governance e di propensione al rischio, con l'opportuno coinvolgimento di tutte le funzioni pertinenti. La buona gestione di questi rischi dovrebbe essere inoltre assicurata attraverso una regolare e adeguata reportistica all'organo di amministrazione.

5.1 Organo di amministrazione

Aspettativa 3

L'organo di amministrazione dovrebbe tenere conto dei rischi climatici e ambientali nell'elaborazione della strategia aziendale complessiva dell'ente, dei suoi obiettivi di business e del sistema di gestione dei rischi e condurre una supervisione efficace sui rischi climatici e ambientali.

Come enunciato negli Orientamenti dell'ABE³⁸, le responsabilità dell'organo di amministrazione³⁹ dovrebbero includere la definizione, l'approvazione e la sorveglianza dell'attuazione della strategia aziendale complessiva e delle politiche chiave dell'ente, della sua strategia complessiva in materia di rischi, di una governance interna adeguata e di un quadro di controllo interno. Dato l'impatto dei rischi climatici e ambientali su questi aspetti, l'organo di amministrazione riveste un ruolo fondamentale sia nella sua funzione di gestione sia nella sua funzione di supervisione strategica⁴⁰.

L'organo di amministrazione dovrebbe esplicitamente assegnare ruoli e competenze ai propri membri e/o ai comitati endoconsiliari in relazione ai rischi climatici e ambientali. Sulla base degli orientamenti dell'ABE, l'organo di amministrazione dovrebbe assicurare che le linee gerarchiche e l'attribuzione di responsabilità all'interno di un ente siano chiare, ben definite, coerenti, applicabili e

Aspettativa 3.1

³⁷ Cfr. anche il paragrafo 30 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

³⁸ Cfr. il paragrafo 23 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

³⁹ Cfr. la nota 29 per un chiarimento riguardo all'uso dei termini "organo di amministrazione nella sua funzione di gestione" e "organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica" e il paragrafo 9 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (EBA/GL/2017/11).

⁴⁰ Cfr. anche l'articolo 91 della CRD e il documento congiunto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e dell'ABE Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (ABE/GL/2017/12).

debitamente documentate⁴¹. Ci si attende che gli enti assegnino in modo esplicito e formale ruoli e competenze, come opportuno, all'interno della struttura organizzativa e in linea con il proprio profilo di rischio. In base al principio di proporzionalità, gli enti possono costituire comitati diversi da quelli specificamente menzionati nella CRD⁴². Possono quindi valutare di delegare i rischi climatici e ambientali a un membro di un comitato già esistente, oppure decidere di creare un comitato apposito. Ci si attende inoltre che l'organo di amministrazione disponga di conoscenze adeguate e abbia un'opportuna comprensione riguardo ai rischi climatici e ambientali.

Riquadro 3

Prassi osservata: Costituzione di comitati appositi

La BCE ha potuto riscontrare che, nel loro impegno a tenere pienamente conto dei rischi climatici e ambientali, vari enti hanno creato comitati appositi. Ad esempio, nell'ambito del piano strategico a medio termine, una banca è in procinto di istituire un comitato che riunisce esperti interni ed esterni, fra cui scienziati delle discipline in oggetto, per prestare consulenza e assistenza all'organo di amministrazione nella definizione della strategia ambientale, sociale e di governance. Ciò include il riesame dei rischi climatici e ambientali, nonché delle relative politiche di finanziamento per settore, in base a cui si stabiliscono obiettivi e limiti per l'esposizione verso determinati comparti. Un'altra banca ha dato vita a un comitato, presieduto da un alto dirigente, con l'incarico di fornire un parere esperto su operazioni con complesse implicazioni sul piano climatico e ambientale.

Aspettativa 3.2

Ci si attende che l'organo di amministrazione assicuri che l'ente tenga conto in maniera adeguata dei rischi climatici e ambientali nella strategia aziendale complessiva e nel sistema di gestione dei rischi⁴³. L'organo di amministrazione dovrebbe essere coinvolto nella determinazione, nell'approvazione e nella sorveglianza del processo di definizione della strategia aziendale⁴⁴ e dovrebbe basare le sue decisioni su informazioni fondate e adeguate⁴⁵. Come illustrato nelle sezioni precedenti, l'organo di amministrazione dovrebbe tenere conto degli effetti climatici e ambientali a breve, medio e lungo termine sulla strategia aziendale complessiva dell'ente e integrare esplicitamente le relative competenze nella struttura organizzativa. Per quanto riguarda la responsabilità dell'organo di amministrazione di definire, approvare e sorvegliare l'attuazione delle politiche chiave di un ente^{46 47}, ci si attende che esso conduca un regolare riesame di tutte le politiche potenzialmente influenzate da rischi climatici e ambientali, incluse le politiche (di credito) per ciascun settore e prodotto.

⁴¹ Cfr. il paragrafo 67 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁴² Cfr. il paragrafo 41 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁴³ Cfr. anche il principio 1, punto i), e il principio 2, punti iii) e v), nonché i paragrafi 32 e 34 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

⁴⁴ Cfr. il paragrafo 23 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁴⁵ Cfr. il paragrafo 28 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁴⁶ Cfr. il paragrafo 23 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁴⁷ Cfr. il paragrafo 33 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

Per realizzare un approccio olistico in materia di rischi⁴⁸, tenendo conto al tempo stesso degli interessi finanziari a lungo termine dell'ente⁴⁹, si raccomanda all'organo di amministrazione di prendere esplicitamente in considerazione la sua risposta agli obiettivi definiti da accordi internazionali quali l'Accordo di Parigi del 2015, le politiche ambientali dell'UE come il Green Deal europeo, le politiche locali e nazionali, nonché gli esiti di valutazioni climatiche e ambientali con una solida base scientifica, elaborate ad esempio dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e dell'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Aspettativa 3.3

Ci si attende che l'organo di amministrazione conduca una supervisione efficace sulle esposizioni e sulla risposta dell'ente ai rischi climatici e ambientali. Come enunciato negli Orientamenti dell'ABE⁵⁰, il ruolo di sorveglianza include l'esame delle prestazioni della funzione di gestione e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Per promuovere l'efficacia della funzione di sorveglianza e un processo decisionale informato⁵¹, l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione è incoraggiato a fissare indicatori fondamentali di prestazione (key performance indicator, KPI) e indicatori fondamentali di rischio (key risk indicator, KRI), come illustrato nella sezione precedente e nella successiva. Ci si attende che l'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica monitori e analizzi gli obiettivi e qualsiasi andamento concernente i KPI e i KRI.

5.2 Propensione al rischio

Aspettativa 4

Ci si attende che gli enti includano esplicitamente i rischi climatici e ambientali nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio.

Gli enti dovrebbero disporre di un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (risk appetite framework, RAF), sottoposto a regolare riesame, che tenga conto di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti in un'ottica prospettica, in linea con l'orizzonte di pianificazione strategica⁵². L'integrazione dei rischi climatici e ambientali nel RAF accresce la resilienza degli enti in relazione ad essi e migliora la loro capacità di gestirli, ad esempio attraverso la definizione di massimali di credito per settori e aree geografiche altamente esposti⁵³.

Aspettativa 4.1

Ci si attende che gli enti elaborino una descrizione ben definita dei rischi climatici e ambientali nella dichiarazione sulla propensione al rischio. La

⁴⁸ Cfr. il paragrafo 95 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁴⁹ Cfr. il paragrafo 23 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁵⁰ Cfr. il paragrafo 24 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁵¹ Cfr. il paragrafo 28 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁵² Cfr. il paragrafo 100 alla sezione 2.7.1. degli Orientamenti riveduti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l'orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03).

⁵³ Cfr. anche i paragrafi 25, 32 e 34 del principio 2, punto iii), della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

dichiarazione sulla propensione al rischio (risk appetite statement, RAS) dovrebbe considerare, in particolare, gli effetti a medio-lungo termine di tali rischi per l'ente. In linea con le aspettative summenzionate, ciascun ente dovrebbe anche assicurare che la RAS rispecchi la strategia aziendale e dovrebbe chiaramente definire il livello di rischio che è disposto ad assumere per le rispettive esposizioni.

Aspettativa 4.2

Gli enti dovrebbero sviluppare indicatori fondamentali di rischio appropriati e fissare limiti adeguati per i rischi climatici e ambientali in linea con i propri processi di regolare monitoraggio e di segnalazione alla gerarchia superiore (escalation). In base agli orientamenti dell'ABE, gli enti dovrebbero assicurare che la strategia del rischio e la propensione al rischio prendano in considerazione tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e contengano limiti al rischio, livelli di tolleranza e soglie⁵⁴. Inoltre gli enti dovrebbero disporre di un sistema di gestione dei rischi che assicuri che, laddove si verificano violazioni ai limiti del rischio, vi sia un processo definito per la loro segnalazione a un livello gerarchico più elevato e la loro gestione, con un'apposita procedura di follow-up⁵⁵. La BCE si attende che gli enti monitorino e comunichino le proprie esposizioni ai rischi climatici e ambientali sulla base dei dati correnti e di stime prospettive. Secondo le aspettative della BCE, gli enti dovrebbero assegnare metriche quantitative a tali rischi, in particolare a quelli fisici e di transizione. Tuttavia, si prende atto che per queste aree di rischio sono ancora in corso di elaborazione definizioni e tassonomie comuni e che, in una fase intermedia, gli enti possono utilizzare dichiarazioni qualitative, mentre sviluppano metriche quantitative adeguate. Ci si attende altresì che la determinazione della propensione al rischio e i relativi limiti siano decisi prima degli obiettivi commerciali.

Per quanto concerne i rischi climatici, gli enti dovrebbero elaborare metriche che prendano in considerazione la natura di lungo periodo dei cambiamenti climatici, in particolare come diversi percorsi di evoluzione delle temperature e delle emissioni di gas a effetto serra (GES) possano accentuare tali rischi. Queste metriche dovrebbero rafforzare la capacità dell'ente di intraprendere misure di attenuazione in maniera tempestiva e di tenere conto di una transizione improvvisa e imprevista verso un'economia a basse emissioni di carbonio ovvero di un evento fisico con un possibile impatto sulla sua operatività o sui portafogli dei prestiti.

Riquadro 4

Prassi osservata: Obiettivo perseguito per l'intensità di carbonio e resilienza climatica del bilancio


La BCE ha osservato che vari enti si prefiggono di mantenere il contenuto di carbonio del mix energetico finanziato in linea con l'obiettivo di restare ben al di sotto del limite di 2°C, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015.

⁵⁴ Cfr. il paragrafo 100 degli Orientamenti riveduti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l'orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03).

⁵⁵ Cfr. il paragrafo 138 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

Grafico A

Obiettivo perseguito per l'intensità di carbonio



Fonte: World Energy Outlook 2019.

Alcuni enti utilizzano lo scenario di sviluppo sostenibile dell'Agenzia internazionale per l'energia o uno scenario analogo per la quantificazione di tali obiettivi, come illustrato nel grafico. Altri invece, per ogni settore con un'elevata impronta di carbonio, effettuano una misurazione e un'analisi comparata del contributo fornito dai prestiti erogati in termini di resilienza climatica, aggiustando di conseguenza il portafoglio creditizio. Questi approcci non si escludono a vicenda; di fatto, alcuni enti hanno adottato varie metodologie.

Aspettativa 4.3

Ci si attende che gli enti assicurino che le proprie politiche e prassi di remunerazione stimolino comportamenti coerenti con l'approccio (al rischio) climatico e ambientale, nonché con gli impegni assunti su base volontaria.

Come enunciato negli orientamenti dell'ABE, le politiche e le prassi di remunerazione dovrebbero essere in linea con la propensione al rischio, la strategia aziendale e gli obiettivi di lungo periodo di ciascun ente⁵⁶. La struttura degli incentivi dovrebbe stimolare comportamenti coerenti con la propensione al rischio e gli obiettivi di business a lungo termine⁵⁷ e scoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi. Le politiche e le prassi di remunerazione, incluso il ricorso al differimento e la definizione di criteri di performance, dovrebbero contribuire a promuovere un approccio a lungo termine per la gestione dei rischi climatici e ambientali. Al fine di incoraggiare comportamenti coerenti con il loro approccio (al rischio) climatico e ambientale, gli enti che hanno definito obiettivi in questo ambito dovrebbero considerare l'adozione di una componente di remunerazione variabile connessa alla realizzazione di tali obiettivi. Laddove gli effetti finanziari dei rischi climatici e ambientali siano difficilmente

⁵⁶ Inoltre, gli enti creditizi che forniscono consulenza in materia finanziaria e/o di gestione di portafoglio devono includere nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi per la sostenibilità e devono pubblicare tali informazioni sui loro siti Internet, a partire da marzo 2021, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

⁵⁷ Cfr. Orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2015/22).

quantificabili, l'organo di amministrazione può valutare di integrare criteri qualitativi adeguati nella politica di remunerazione.

5.3 Struttura organizzativa

Aspettativa 5

Gli enti dovrebbero affidare le competenze per la gestione dei rischi climatici e ambientali all'interno della struttura organizzativa applicando il modello basato sulle tre linee di difesa.

Ai sensi dell'articolo 74 della CRD, precisato ulteriormente dagli orientamenti dell'ABE, gli enti dovrebbero disporre di un processo decisionale chiaro, trasparente e documentato e di una chiara attribuzione delle competenze e dei poteri nell'ambito del proprio sistema dei controlli interni, compresi rami di attività, unità interne e funzioni di controllo interno⁵⁸ che promuovano l'assunzione di decisioni informate da parte dell'organo di amministrazione⁵⁹. Ci si attende pertanto che, le responsabilità di individuare, valutare e gestire i rischi climatici e ambientali siano equamente distribuite fra le diverse funzioni all'interno dell'ente.

Aspettativa 5.1

Ci si attende che gli enti attribuiscano esplicitamente, al loro interno, le competenze in relazione ai rischi climatici e ambientali, che dovrebbero anche essere debitamente riportate nella documentazione di riferimento per la governance. Ci si attende che gli enti definiscano in modo esplicito le strutture interne a cui spetta tenere conto dei rischi climatici e ambientali e che ne descrivano con chiarezza il mandato e le procedure operative. Gli enti possono valutare di costituire un'apposita struttura a cui affidare il coordinamento dell'approccio complessivo alla gestione del rischio sul piano climatico e ambientale, oppure possono attribuire tale competenza alle strutture già esistenti. Qualora venga creata una struttura apposita per i rischi climatici e ambientali, ci si attende che sia chiaramente definito come questa si integra nei processi esistenti e si interfaccia con le altre funzioni. Indipendentemente dagli assetti specifici, gli enti dovrebbero descrivere le relazioni tra le strutture rilevanti e le loro procedure operative, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni fra tutte le parti coinvolte.

Aspettativa 5.2

Gli enti dovrebbero assicurare che le funzioni coinvolte nella gestione dei rischi climatici e ambientali dispongano di risorse umane e finanziarie adeguate. Sulla base degli orientamenti dell'ABE, gli enti dovrebbero assicurare che le funzioni di controllo interno dispongano di risorse finanziarie e umane idonee nonché dell'autorità necessaria per adempiere efficacemente alle proprie responsabilità⁶⁰. Analogamente, ci si attende che gli enti valutino se la capacità e le risorse siano atte ad affrontare i rischi climatici e ambientali, in particolare presso le funzioni preposte alla gestione di tali rischi. Nella misura necessaria, gli enti dovrebbero rafforzare la capacità e le

⁵⁸ Cfr. il paragrafo 131 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁵⁹ Cfr. i paragrafi 28 e 94 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁶⁰ Cfr. i paragrafi 155 e 160 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

risorse disponibili, nonché incoraggiare l'opportuna formazione di tutte le funzioni rilevanti.

Aspettativa 5.3

Ci si attende che gli enti descrivano i compiti e le responsabilità della prima linea di difesa in termini di assunzione e gestione dei rischi climatici e ambientali nell'ambito delle politiche, delle procedure e dei controlli. Gli enti dovrebbero assicurare che la prima linea di difesa assolva le proprie mansioni conformemente a qualsiasi politica, procedura o limite definito in materia di clima e ambiente. Più precisamente, la prima linea di difesa dovrebbe individuare, valutare e monitorare qualsiasi rischio climatico e ambientale rilevante per il merito di credito e lo scoring/rating di un cliente, nonché condurre una verifica appropriata di due diligence sui rischi climatici e ambientali in conformità con l'aspettativa 7.4.

Aspettativa 5.4

Ci si attende che gli enti definiscano le competenze e le mansioni della funzione di gestione dei rischi per quanto concerne l'individuazione, la valutazione, la misurazione, il monitoraggio e la reportistica dei rischi climatici e ambientali. La principale responsabilità della funzione di gestione dei rischi è assicurare che tutti i rischi siano individuati, valutati, misurati, monitorati, gestiti e adeguatamente comunicati da parte delle unità rilevanti all'interno dell'ente⁶¹. Poiché i rischi climatici e ambientali determinano tipologie di rischio esistenti, le competenze e le mansioni dovrebbero essere integrate nell'ambito di tali tipologie all'interno del sistema di gestione dei rischi, come descritto in dettaglio nella sezione dedicata alla gestione dei rischi.

Riquadro 5

Prassi osservata: Punti di contatto orizzontali

La BCE ha osservato vari enti che hanno attuato misure specifiche per la promozione di una cultura del rischio che tenga conto dei rischi climatici e ambientali. Una banca, ad esempio, ha designato punti di contatto orizzontali per assicurare l'adeguata integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle procedure operative della propria funzione di gestione dei rischi. Un'altra ha predisposto corrispondenti per i rami di attività che collaborano e si interfacciano attivamente con le funzioni di gestione dei rischi e/o altre funzioni preposte ai rischi climatici, ambientali, sociali e di governance.

Aspettativa 5.5

Ci si attende che gli enti definiscano le competenze e le mansioni della funzione di conformità, assicurando che i rischi di responsabilità legale derivanti dal rischio climatico e ambientale siano presi in debita considerazione ed efficacemente integrati in tutti i processi rilevanti. La funzione di conformità dovrebbe fornire consulenza all'organo di amministrazione in merito alle misure da intraprendere al fine di assicurare l'aderenza alle disposizioni legislative, alle norme, ai regolamenti e agli standard e dovrebbe valutare il possibile impatto di qualsiasi mutamento del contesto normativo e regolamentare sulle attività dell'ente e sul quadro di riferimento in materia di conformità⁶². Poiché le norme e gli standard afferenti la sostenibilità possono cambiare nel tempo, è possibile che gli enti debbano

⁶¹ Cfr. il paragrafo 174 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁶² Cfr. il paragrafo 192 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

confrontarsi in misura crescente con rischi di conformità relativi ad aspetti climatici e ambientali.

Aspettativa 5.6

Ci si attende che la funzione di revisione interna valuti, nelle verifiche condotte sul sistema di gestione dei rischi, la misura in cui è preparata a gestire i rischi climatici e ambientali. La funzione di revisione interna dovrebbe esaminare il sistema di gestione dei rischi tenendo conto degli sviluppi esterni, dei cambiamenti nel profilo di rischio, nei prodotti e/o nei rami di attività⁶³; in questo contesto andrebbe anche considerata l'adeguatezza dei presidi posti in essere per la gestione dei rischi climatici e ambientali. Inoltre, le politiche e le procedure degli enti in materia di rischi climatici e ambientali rientrano nella sfera di competenza della funzione di revisione interna poiché il suo ruolo è di verificare la conformità sia con le politiche e le procedure interne sia con i requisiti esterni.

5.4 Reportistica

Aspettativa 6

Ai fini della reportistica interna, i dati sui rischi aggregati segnalati dagli enti dovrebbero rifletterne le esposizioni ai rischi climatici e ambientali, in modo da consentire all'organo di amministrazione e ai comitati endoconsiliari pertinenti di assumere decisioni informate.

Gli orientamenti dell'ABE⁶⁴ definiscono come gli enti dovrebbero istituire meccanismi per assicurare una reportistica regolare e trasparente affinché l'organo di amministrazione, il suo comitato per il rischio, se in essere, e tutte le unità pertinenti ricevano comunicazioni tempestive, precise, sintetiche, chiare e sostanziali e possano condividere le informazioni rilevanti in materia di individuazione, misurazione o valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi. La BCE si attende quindi che gli enti integrino i rischi climatici e ambientali nel sistema di reportistica dei dati in modo da consentire alla dirigenza di assumere decisioni informate. La BCE riconosce che le metriche e gli strumenti sono in evoluzione e che, al momento, i dati disponibili presso gli enti sono talvolta incompleti. Si attende tuttavia che la reportistica in materia di rischi climatici e ambientali giunga a maturazione nel tempo. In una fase iniziale, allorché si consideri irrealistico o prematuro porre in atto una reportistica precisa e completa, la BCE si attende che gli enti valutino il proprio fabbisogno di dati per sostenere la definizione della strategia e la gestione dei rischi, individuino le lacune rispetto ai dati correnti ed elaborino un piano per colmarle e rimedino a eventuali carenze.

Aspettativa 6.1

Ci si attende che gli enti sviluppino un approccio olistico alla governance dei dati per i rischi climatici e ambientali. Sulla base degli orientamenti dell'ABE, andrebbero istituiti meccanismi per assicurare una reportistica regolare e trasparente, che consentano comunicazioni tempestive, precise, sintetiche, comprensibili e

⁶³ Cfr. il paragrafo 139 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁶⁴ Cfr. Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

sostanziali e quindi la condivisione di informazioni pertinenti circa l'individuazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi⁶⁵. Gli enti dovrebbero definire, documentare e integrare i rischi climatici e ambientali nel sistema di reportistica dei dati, affinché possano monitorare, gestire e attenuare efficacemente le proprie esposizioni a tali rischi. Ciò include, in particolare, la governance della reportistica dei dati sui rischi, l'infrastruttura informatica, la capacità di aggregazione dei dati sui rischi e le procedure di reportistica. Gli enti dovrebbero assicurare che il sistema di reportistica dei dati concernenti i rischi climatici e ambientali sia allineato con le metriche fissate per tali rischi nella RAS già esistente e con i processi di gestione dei rischi. Il sistema di reportistica dei dati dovrebbe altresì corroborare, ove pertinente, i KPI utilizzati per valutare la performance degli enti in termini di rischi climatici e ambientali e l'informativa al pubblico.

Aspettativa 6.2

Date le peculiarità dei rischi climatici e ambientali, gli enti dovrebbero considerare di adeguare i propri sistemi informatici al fine di raccogliere e aggregare in modo sistematico i dati necessari per la valutazione dell'esposizione a tali rischi. Se, da un lato, ci si attende che gli enti integrino la tassonomia dei dati relativi a questi rischi, dall'altro si prende anche atto che ciò al momento potrebbe non essere possibile per la mancanza di definizioni e tassonomie comuni e lacune nei dati. In tal caso, gli enti dovrebbero considerare di istituire processi e procedure di reportistica basati su metriche qualitative interne ed esterne allo scopo di assicurare un'adeguata comunicazione dei rischi climatici e ambientali all'organo di amministrazione. Quest'ultimo dovrebbe essere quindi consapevole dei limiti delle informazioni ricevute, sia dal punto di vista della completezza, sia sul piano tecnico e giuridico. L'organo di amministrazione dovrebbe utilizzare tali informazioni per discutere, controbattere e assumere decisioni in merito alla gestione degli effetti dei rischi climatici e ambientali.

Aspettativa 6.3

La reportistica interna sull'esposizione al rischio dovrebbe evidenziare l'impatto dei rischi climatici e ambientali sul modello imprenditoriale, sulla strategia aziendale e sul profilo di rischio degli enti⁶⁶. Nella reportistica sull'esposizione al rischio gli enti si dovrebbero prefiggere di coprire la totalità dei rischi climatici e ambientali rilevanti all'interno del soggetto giuridico nella sua interezza e/o dei suoi rami di attività. Il livello di approfondimento e l'ampiezza dei temi trattati dovrebbero essere coerenti con le dimensioni e la complessità di ciascun ente e con il suo profilo di rischio.

Aspettativa 6.4

Gli enti dovrebbero essere in grado di produrre tempestivamente dati aggregati e aggiornati in merito ai rischi climatici e ambientali. Questa aspettativa è coerente con gli orientamenti dell'ABE, secondo cui gli enti dovrebbero disporre di sistemi informativi e di comunicazione efficaci e affidabili che supportino appieno le capacità di aggregazione dei dati sui rischi sia in condizioni di normale operatività sia in fase di stress⁶⁷. La tempestività è essenziale in relazione a questi rischi; si pensi, ad

⁶⁵ Cfr. il paragrafo 145 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁶⁶ Cfr. anche i paragrafi 29 e 30 del principio 2 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

⁶⁷ Cfr. Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11) e sezione 5.8 degli Orientamenti riveduti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza che modificano l'orientamento ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2018/03).

esempio, agli effetti di una transizione improvvisa a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure all'impatto di un evento fisico sull'operatività di un ente. L'organo di amministrazione dovrebbe quindi essere sempre al corrente degli sviluppi, a livello nazionale e internazionale, sul piano delle politiche e della regolamentazione, che potrebbero influenzare le sue aspettative in termini di reportistica. Con l'aumentare della domanda interna di informazioni sui rischi climatici e ambientali, gli enti dovrebbero dimostrarsi flessibili nel produrre dati aggregati al riguardo, in modo da soddisfare un'ampia varietà di richieste puntuali e specifiche, ad esempio in situazioni di stress o di crisi, in relazione al mutare delle esigenze interne o al fine di fornire informazioni all'autorità di vigilanza.

6 Aspettative di vigilanza relative alla gestione dei rischi

Sviluppando i temi trattati nel capitolo precedente, questa sezione fornisce indicazioni dettagliate in merito all'integrazione dei rischi climatici e ambientali nella gestione dei rischi di credito, operativi, di mercato e di liquidità, nonché nell'ambito dell'ICAAP, inclusa la quantificazione dei rischi mediante analisi di scenario e prove di stress.

6.1 Sistema di gestione dei rischi

Aspettativa 7

Ci si attende che gli enti integrino i rischi climatici e ambientali quali fattori determinanti per le categorie di rischio già stabilite all'interno dei sistemi di gestione dei rischi esistenti, ai fini della loro gestione e del loro monitoraggio su un orizzonte temporale sufficientemente lungo nonché in vista del regolare riesame dei relativi presidi. Gli enti dovrebbero individuare e quantificare tali rischi nel quadro del proprio processo complessivo finalizzato ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale.

Nel quadro del sistema complessivo dei controlli interni, gli enti dovrebbero essere dotati di un sistema di gestione dei rischi a livello dell'intera organizzazione, che si estenda a tutti i rami di attività e a tutte le unità interne, incluse le funzioni di controllo interno⁶⁸ ⁶⁹. Ai sensi dell'articolo 73 della CRD, gli enti devono disporre di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

Gli enti dovrebbero avere una visione olistica e ben documentata dell'impatto dei rischi climatici e ambientali sulle categorie di rischio esistenti. Il sistema di gestione dei rischi dovrebbe coprire i rischi in bilancio e fuori bilancio, tenendo adeguatamente conto sia di quelli finanziari sia di quelli non finanziari⁷⁰, a cui gli enti sono esposti nel presente oppure a cui potrebbero esserlo in futuro. Gli enti hanno la responsabilità di mettere in atto un regolare processo di individuazione di tutti i rischi rilevanti e di compilarli in un inventario interno esaustivo. Come chiarito nelle sezioni 3.1 e 3.2 della presente guida, i rischi climatici e ambientali sono considerati fattori determinanti nell'ambito delle categorie di rischio esistenti. A fini organizzativi e analitici, gli enti possono decidere di trattare questi rischi come tipologie indipendenti.

⁶⁸ Cfr. i paragrafi 136 e 137, sulla gestione dei rischi, degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁶⁹ Cfr. anche i paragrafi 32 e 34 del principio 2, punto ii), della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

⁷⁰ Cfr. il paragrafo 136, sulla gestione dei rischi, degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

Ci si attende tuttavia un'analisi completa dei loro effetti su diverse aree di rischio, fra cui i rischi di credito, operativi, di mercato e di liquidità. L'organo di amministrazione dovrebbe decidere quali tipologie di rischio siano ritenute rilevanti e assicurare che la classificazione come non rilevante sia giustificata qualora un ente valuti che determinati rischi climatici e ambientali non contribuiscono in misura significativa a tipologie di rischio rilevanti. Quest'analisi dovrebbe essere strutturata in base al modello imprenditoriale e al profilo di rischio di ciascun ente. Ci si attende che gli enti documentino i rischi climatici e ambientali considerati, in particolare i loro canali di trasmissione e l'impatto sul profilo di rischio.

Riquadro 6

Prassi osservata: Mappatura dei rischi climatici nell'ambito dei rischi finanziari

Alcuni enti hanno introdotto un processo interno di mappatura dei rischi climatici e dei loro potenziali effetti finanziari. Una banca ha mappato i principali canali di trasmissione ricollegandoli alle categorie di rischio preesistenti e ha fornito una visione d'insieme dell'impatto stimato sul proprio profilo di rischio nonché una stima dei tempi.

Tavola A

Esempio stilizzato di mappatura dei rischi climatici in relazione agli effetti finanziari

Fattori di rischio climatico	Potenziale impatto finanziario	Orizzonte temporale	Impatto sul profilo di rischio	Impatto sulla strategia
Politiche e aspetti legali	Deprezzamento di attività di società a elevata intensità di carbonio detenute nel portafoglio di investimento	1-3 anni	**	****
Tecnologia	Sostituzione nell'offerta di beni e servizi da parte della clientela del settore automobilistico	3-5 anni	*	***
Fiducia dei mercati	Preferenza dei consumatori e degli investitori per prodotti più sostenibili	1-3 anni	****	*
Rischio fisico acuto	Danni a proprietà e attività in aree ad alto rischio	1-3 anni	*	**
Rischio fisico cronico	Maggiori oneri per la clientela in seguito a danni o perdite causati da incidenti climatici che si ripercuotono sulla loro capacità di rimborso	1-3 anni	*	**

Fonte: BCE.

Aspettativa 7.2

Gli enti dovrebbero quantificare in maniera adeguata i rischi climatici e ambientali a cui sono esposti. Come enunciato anche nella guida della BCE sull'ICAAP, non andrebbero esclusi dalla valutazione i rischi difficilmente quantificabili o per i quali non sono disponibili i dati rilevanti⁷¹. Laddove le metodologie di quantificazione siano soggette a ulteriori evoluzioni, anche alla luce dei lavori in corso e delle imminenti pubblicazioni di network internazionali e organismi di normazione, ci si attende che gli enti si sforzino attivamente di elaborare e applicare strumenti e metodi adeguati.

Aspettativa 7.3

Gli enti dovrebbero adottare un approccio strategico per la gestione e/o attenuazione dei rischi climatici e ambientali in linea con la strategia aziendale e la propensione al rischio e dotarsi conseguentemente di politiche, procedure, limiti di rischio e sistemi di controllo dei rischi. Sulla base degli orientamenti dell'ABE, i sistemi di gestione dei rischi dovrebbero fornire indicazioni specifiche

⁷¹ Cfr. il paragrafo 74 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

riguardo all'attuazione dei loro indirizzi strategici e, se del caso, stabilire e mantenere limiti interni coerenti con la propensione al rischio e commisurati al sano funzionamento, alla solidità finanziaria, alla base patrimoniale e agli obiettivi strategici⁷². Ci si attende quindi che gli enti valutino la necessità di adeguare le proprie politiche in materia di rischio, definendo ad esempio limiti al finanziamento di alcuni (sotto)settori economici sensibili, emittenti sovrani, imprese o esposizioni immobiliari, o persino di escludere determinati (sotto)settori o prenditori specifici dall'erogazione del credito, di modificare le condizioni creditizie per i prenditori inclusi o meno in una lista nera/bianca o considerati "i migliori della categoria", di intavolare un dialogo costruttivo con controparti critiche, di concordare misure per la graduale riduzione dei rischi climatici o ambientali, potenzialmente anche in vista di migliorare il rating della sostenibilità e/o del credito di una controparte.

Riquadro 7

Prassi osservata: Quantificazione dell'impatto climatico e ambientale del finanziamento nell'ambito dell'ICAAP

La BCE ha osservato una banca che, nel piano patrimoniale interno, valuta l'impatto ambientale dei propri finanziamenti, assegnando un rating ambientale all'attività o al progetto che ne beneficia, oppure al prenditore in caso di finanziamenti generici, se si tratta di una società o di un cliente del settore pubblico. Il rating deriva dalla valutazione dell'impatto climatico dell'operazione e tiene conto di qualsiasi esternalità ambientale significativa, ad esempio in termini di sfruttamento delle risorse idriche, inquinamento, produzione di rifiuti e biodiversità. Sulla base di questo rating, la banca applica penalità alle attività per le quali si prospetta il livello di impatto ambientale più elevato, con un conseguente incremento del fattore di ponderazione analitico del rischio per tali esposizioni. La banca riferisce che, per le esposizioni con un impatto ambientale e climatico negativo, le attività analitiche ponderate per il rischio possono arrivare ad aumentare di un quarto. In ultima istanza questo impatto si riflette nel tasso di rendimento atteso delle attività, creando potenziali incentivi a investire o disinvestire in determinati settori.

Aspettativa 7.4

Ci si attende che gli enti conducano adeguate verifiche di due diligence sul piano climatico e ambientale, sia all'inizio della relazione con un cliente sia su base continuativa. Tale aspettativa include la raccolta e l'accertamento delle informazioni e dei dati necessari per la valutazione della vulnerabilità dei prenditori ai rischi climatici e ambientali, in particolare prima di stipulare un contratto di prestito o di incrementarne in misura significativa l'importo, in linea con le politiche e le procedure degli enti in materia di rischi. Gli enti dovrebbero essere consapevoli dell'impatto e della vulnerabilità della clientela sul piano climatico e ambientale e dell'approccio che questa adotta per la relativa gestione. È inoltre probabile che adeguate verifiche di due diligence in materia ambientale, se seguite da un'azione opportuna, riducano i rischi reputazionali e di responsabilità legale. La portata e il livello di approfondimento delle verifiche di due diligence andrebbero definiti in relazione al settore di attività e all'ubicazione geografica del cliente. Se ritenuto necessario, gli enti possono valutare di ricorrere a esperti esterni. Si raccomanda agli enti di assicurare, ad esempio, la

⁷² Cfr. i paragrafi 135, 137 e 138 degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

conformità alle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali⁷³. Se e come interagire o continuare a interagire con un cliente andrebbe deciso tenendo conto degli esiti delle verifiche di due diligence.

Aspettativa 7.5

Ci si attende che gli enti valutino l'impatto dei rischi climatici e ambientali sull'adeguatezza patrimoniale in una prospettiva economica e normativa. In linea con la guida della BCE sull'ICAAP, gli enti dovrebbero considerare nella propria valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale tutti i rischi, e tutte le concentrazioni all'interno di quei rischi e fra di essi, che possono emergere da mutamenti rilevanti del contesto operativo⁷⁴. Analogamente, la BCE si attende che gli enti integrino nella valutazione i cambiamenti climatici, in particolare la transizione energetica, nella prospettiva del valore economico. Nella determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, gli enti dovrebbero tenere conto dell'impatto dei rischi climatici e ambientali in modo da poter perseguire su base durevole il proprio modello imprenditoriale, assicurando l'adeguatezza patrimoniale dal punto di vista economico e normativo. Come enunciato nella guida della BCE sull'ICAAP, gli enti dovrebbero adottare sia una prospettiva normativa sia una prospettiva economica che si integrino a vicenda. Laddove si ritenga che i rischi climatici e ambientali abbiano un impatto nella prospettiva economica, gli enti dovrebbero considerare, in quella normativa, le potenziali ripercussioni future sui coefficienti patrimoniali regolamentari, tenendone conto nella valutazione dello scenario di base e degli scenari avversi. Gli esiti dovrebbero essere presi in considerazione anche nella definizione della propensione al rischio e della strategia aziendale.

Aspettativa 7.6

Ci si attende che, nel contesto delle loro revisioni periodiche, gli enti valutino l'adeguatezza degli strumenti di cui dispongono per l'individuazione, la misurazione e l'attenuazione dei rischi climatici e ambientali. Gli enti dovrebbero svolgere revisioni periodiche, ad esempio nell'ambito dell'ICAAP⁷⁵, allo scopo di verificare se le metodologie e i processi interni abbiano condotto a risultati solidi e se continuino a essere adeguati alla luce della situazione corrente e degli andamenti futuri⁷⁶. Data la rapida evoluzione della disponibilità di dati e delle metodologie per l'individuazione e la misurazione dei rischi climatici e ambientali, ci si attende che gli enti valutino periodicamente l'adeguatezza e la qualità delle fonti di dati e delle metodiche in uso.

⁷³ Cfr. [Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali](#), OCSE, 2019 e "Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting – Key considerations for banks implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises", OCSE, 2019.

⁷⁴ Cfr. il paragrafo 60 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

⁷⁵ Cfr. l'articolo 73 della CRD IV.

⁷⁶ Cfr. anche il paragrafo 18 del principio 1, punto iii), della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

6.2 Gestione del rischio di credito

Aspettativa 8

Nella gestione del rischio di credito, ci si attende che gli enti tengano conto dei rischi climatici e ambientali in tutte le fasi del processo di concessione e che ne effettuino il monitoraggio all'interno dei propri portafogli.

Conformemente all'articolo 79 della CRD, le autorità competenti devono assicurare, fra l'altro, che la concessione dei crediti si basi su criteri solidi e ben definiti e che il processo per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento sia definito in modo chiaro. A tal fine, ci si attende che gli enti adottino un approccio olistico di governance, tenendo conto dei rischi associati ai fattori climatici e ambientali nelle proprie politiche e procedure in materia di rischio di credito, in linea con gli orientamenti dell'ABE Guidelines on loan origination and monitoring^{77 78}.

Ci si attende che i rischi climatici e ambientali siano integrati in tutte le fasi pertinenti del processo di concessione e gestione del credito. In particolare, gli enti dovrebbero maturare un giudizio riguardo al modo in cui i rischi climatici e ambientali incidono sul rischio di default di un debitore. Andrebbero individuati e valutati i fattori climatici e ambientali rilevanti per il rischio di default dell'esposizione creditizia. Nell'ambito di tale valutazione, gli enti possono tenere conto della qualità della gestione dei rischi climatici e ambientali da parte del cliente stesso. Gli enti dovrebbero prendere in debita considerazione i cambiamenti nel profilo di rischio per settori e aree geografiche derivanti dai rischi climatici e ambientali.

Aspettativa 8.1

Riquadro 8

Prassi osservata: Stime parallele della probabilità di default che tengono conto di informazioni sul clima

La BCE ha osservato che nel processo di concessione del credito gli enti prendono spesso in considerazione i rischi climatici e ambientali in termini qualitativi. Al momento, tuttavia, alcuni enti elaborano o valutano la possibilità di elaborare strumenti per integrare tali rischi nei propri modelli. Una banca è impegnata a sviluppare stime della probabilità di default (PD) che tengono conto di informazioni sul clima, da affiancare alle regolari stime della PD. Questa PD elaborata in parallelo tenendo conto di informazioni sul clima prenderebbe in considerazione un'analisi dettagliata dei rischi fisici e di transizione per le controparti a più alto rischio individuate attraverso un processo di screening. Una divergenza ragguardevole fra le due stime comporterebbe la necessità di valutare misure di attenuazione. Una seconda banca lavora a una griglia di valutazione concernente i rischi per la sostenibilità nella quale confluiscono aspetti qualitativi. Al punteggio ottenuto in base alla griglia di valutazione sarebbe attribuito un fattore di ponderazione fisso nell'ambito del modello. Un'altra banca include variabili di tipo ambientale nei modelli interni di credit scoring. La valutazione ambientale è stata introdotta per settori in relazione ai quali questa è stata ritenuta rilevante per un'analisi delle differenze in termini di qualità creditizia. Il potenziale impatto ambientale delle attività

⁷⁷ Cfr. il paragrafo 51 del documento di consultazione dell'ABE Draft Guidelines on loan origination and monitoring (ABE/CP/2019/04).

⁷⁸ Cfr. anche il principio 2, punti ii) e iii), della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

svolte influenza la qualità del credito. Modelli di credit scoring di questo tipo sono stati introdotti per le esposizioni concernenti le grandi imprese, le società e il finanziamento di progetti.

Aspettativa 8.2

Ci si attende che gli enti adeguino le procedure di classificazione del rischio al fine di individuare e valutare, almeno dal punto di vista qualitativo, i rischi climatici e ambientali. Gli enti dovrebbero definire rating o indicatori generali di rischio opportuni per le proprie controparti che tengano conto dei rischi climatici e ambientali. Nell'ambito delle procedure di classificazione del rischio, dovrebbero individuare i prenditori che potrebbero essere esposti, in modo diretto o indiretto, a maggiori rischi climatici e ambientali. Le esposizioni critiche nei confronti di tali rischi andrebbero poste in evidenza e, se del caso, considerate nell'ambito di vari scenari⁷⁹ allo scopo di assicurare la capacità di valutare e introdurre tempestivamente eventuali misure di attenuazione adeguate, anche concernenti la determinazione del prezzo. Gli enti dovrebbero, ad esempio, considerare di utilizzare mappe di calore che pongano in risalto i rischi per la sostenibilità sulla base della rilevanza dei singoli (sotto)settori economici per un determinato cliente.

Aspettativa 8.3

Ci si attende che gli enti considerino i rischi climatici e ambientali nella valutazione delle garanzie reali. I rischi climatici e ambientali possono incidere sul valore delle garanzie. A tale proposito, gli enti dovrebbero prestare particolare attenzione all'ubicazione fisica e all'efficienza energetica degli immobili residenziali e non residenziali. Questi aspetti andrebbero integrati sia nel processo di determinazione del valore delle garanzie sia nelle revisioni periodiche.

Aspettativa 8.4

Gli enti dovrebbero monitorare e gestire i rischi di credito nell'ambito dei loro portafogli, ad esempio, tramite analisi delle concentrazioni settoriali/geografiche, limiti alle esposizioni, strategie di riduzione del grado di leva finanziaria e analisi di scenario e/o prove di stress⁸⁰. Gli enti dovrebbero monitorare la suscettibilità delle concentrazioni geografiche e settoriali a rischi di tipo climatico e ambientale. Analogamente, potrebbero misurare le concentrazioni di attività finanziarie con determinate caratteristiche probabile oggetto di politiche di transizione. Si pensi, ad esempio, alla distribuzione delle etichette di efficienza energetica all'interno dei portafogli degli immobili residenziali e non residenziali in vista della potenziale adozione di disposizioni legislative. Si consiglia agli enti di sviluppare le proprie capacità di monitoraggio insieme alle metriche e ai limiti elaborati ai fini della governance dei dati e della determinazione della propensione al rischio.

Aspettativa 8.5

I sistemi di determinazione del prezzo dei crediti adottati dagli enti dovrebbero rifletterne la propensione al rischio di credito e la strategia aziendale per quanto concerne i fattori climatici e ambientali⁸¹. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV, il comitato dei rischi di un ente deve verificare se i prezzi

⁷⁹ Fra i possibili scenari rientrano un esame dei livelli attuali e previsti di emissioni di GES, il contesto di mercato, i requisiti di vigilanza per le società in oggetto, il probabile impatto sulla redditività e sulla solvibilità dei debitori ecc.

⁸⁰ Cfr. il paragrafo 245 del documento di consultazione dell'ABE Draft Guidelines on loan origination and monitoring (ABE/CP/2019/04).

⁸¹ Cfr. i paragrafi 200 e 201 del documento di consultazione dell'ABE Draft Guidelines on loan origination and monitoring (ABE/CP/2019/04).

delle attività offerte ai clienti tengano pienamente conto del modello imprenditoriale e della strategia in materia di rischi. La determinazione del prezzo dei crediti è un importante meccanismo di cui dispongono gli enti per orientare il livello e l'origine delle loro entrate future. Nel contesto della strategia aziendale e della definizione della propensione al rischio, gli enti possono ad esempio decidere di ridurre o limitare le esposizioni verso settori che recano danno all'ambiente o al clima, oppure evitare di concedere prestiti garantiti da immobili inefficienti sotto il profilo energetico. Il sistema di determinazione del prezzo dei crediti dovrebbe quindi sostenere la prospettiva e la strategia prescelte in materia di rischi, operando ad esempio una differenziazione in base all'efficienza energetica delle diverse esposizioni o addebitando un importo specifico per settore/cliente. Gli enti possono altresì valutare, in linea con la strategia aziendale e la loro propensione al rischio, di incentivare la clientela a tenere in debita considerazione i rischi climatici e ambientali allo scopo di migliorare il proprio merito di credito e la propria resilienza in relazione a tali rischi. Gli enti potrebbero, ad esempio, offrire sconti sul tasso di interesse applicato a prestiti sostenibili dal punto di vista ambientale, oppure collegare il tasso di interesse al conseguimento di un obiettivo di sostenibilità da parte del cliente.

Riquadro 9

Prassi osservata: Differenziazione dei tassi sui mutui

La BCE ha osservato che un ente differenzia il tasso applicato alla clientela sui mutui al dettaglio in base all'etichetta energetica dell'immobile sottostante. I mutui con un'etichetta energetica migliore beneficiano di un tasso di interesse inferiore rispetto a quelli meno efficienti sotto il profilo energetico e, al tempo stesso, l'ente prevede di realizzare il proprio obiettivo complessivo di redditività per i mutui. Questa differenziazione è in linea con la sua strategia di promuovere un'attività bancaria sostenibile. Inoltre, se un portafoglio contiene attività più efficienti sotto il profilo energetico, sarà probabilmente meno vulnerabile al rischio di transizione. È quindi in atto una ricomposizione del portafoglio dei mutui con una migliore distribuzione per quanto concerne le etichette energetiche.

Aspettativa 8.6

La determinazione del prezzo dei crediti da parte degli enti dovrebbe riflettere le differenze negli oneri connessi ai rischi climatici e ambientali. Come enunciato negli orientamenti dell'ABE Guidelines on loan origination and monitoring⁸², gli enti dovrebbero porre in atto un sistema di determinazione del prezzo collegato alle caratteristiche del prestito, tenendo conto di tutti gli oneri connessi. L'impatto dei rischi climatici e ambientali può esplicarsi attraverso varie determinanti di costo, relative ad esempio al capitale, al finanziamento o al rischio di credito. Attività sostenibili sotto il profilo ambientale potrebbero essere, ad esempio, finanziate mediante strumenti dedicati, quali le obbligazioni verdi (garantite), e quindi essere soggette a costi di finanziamento diversi. Le aree esposte a crescenti rischi climatici di tipo fisico, quali inondazioni o siccità, potrebbero registrare un incremento delle perdite su crediti. Gli enti dovrebbero tenere conto di tali andamenti e rifletterli nella determinazione del prezzo dei crediti, applicando ad esempio oneri più elevati oppure differenziando i

⁸² Cfr. i paragrafi 186, 187 e 190 del documento di consultazione dell'ABE Draft Guidelines on loan origination and monitoring (ABE/CP/2019/04).

costi di finanziamento per le attività particolarmente esposte al rischio fisico e di transizione.

6.3 Gestione del rischio operativo

Aspettativa 9

Gli enti dovrebbero considerare il possibile impatto avverso di eventi climatici sulla continuità operativa nonché la misura in cui la natura delle attività svolte possa accrescere i rischi reputazionali e/o di responsabilità legale.

Conformemente all'articolo 85 della CRD e agli orientamenti dell'ABE⁸³, gli enti dovrebbero attuare politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo. Dovrebbero prendere in esame tale rischio in relazione a tutti i rami di attività e all'intera operatività dell'ente e determinare come questo potrebbe concretizzarsi⁸⁴. Ci si attende altresì che gli enti adottino tutte le misure necessarie per salvaguardare la continuità operativa e assicurare un ripristino tempestivo dell'operatività in caso di disastro, sia sul piano delle politiche sia in termini di funzionamento di beni materiali, ivi inclusi i sistemi informatici.

Aspettativa 9.1

Ci si attende che gli enti valutino l'impatto dei rischi fisici sulla propria operatività in senso generale, ivi inclusa la possibilità di una rapida ripresa della capacità di continuare a fornire servizi. L'area geografica in cui opera un ente può renderlo più suscettibile a rischi fisici. Ci si attende che gli enti valutino la rilevanza del rischio operativo determinato dal rischio fisico. Ciò si applica in particolare ai servizi esternalizzati e alle attività informatiche, soprattutto se i fornitori sono situati in aree esposte a eventi meteorologici estremi o ad altre vulnerabilità di tipo ambientale.

Gli enti dovrebbero valutare se questi potrebbero influenzare la loro capacità di effettuare operazioni o prestare servizi, ovvero comportare responsabilità legale per danni a terzi, ad esempio clienti o altri portatori di interesse. In particolare, nel valutare le proprie funzioni essenziali o importanti, ci si attende che gli enti tengano conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'erogazione di tali servizi⁸⁵. L'esito di tale valutazione, se rilevante per qualsiasi ramo di attività o per l'operatività dell'ente, dovrebbe confluire nel piano di continuità operativa.

Aspettativa 9.2

Gli enti dovrebbero valutare in quale misura la natura delle attività in cui sono coinvolti accresca il rischio di un futuro danno reputazionale o responsabilità legale. Sulla base degli orientamenti dell'ABE, il sistema di gestione dei rischi

⁸³ Cfr. il paragrafo 255 degli Orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni rivedute per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e le prove di stress prudenziali (ABE/GL/2018/03).

⁸⁴ Cfr. anche il principio 4 e il paragrafo 60 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

⁸⁵ Cfr. il paragrafo 31 alla sezione 4 degli Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione (ABE/GL/2019/02).

dovrebbe coprire tutti i rischi rilevanti a cui è soggetto un ente, tenendo adeguatamente conto sia di quelli finanziari sia di quelli non finanziari, incluso il rischio reputazionale⁸⁶. I rischi reputazionali possono emergere repentinamente e colpire le imprese in tempi brevi. Gli enti collegati a controversie sociali o ambientali, o, più in generale, che non sono percepiti come abbastanza sensibili alle problematiche ambientali nello svolgimento delle proprie attività, potrebbero essere esposti a rischi reputazionali in seguito al mutare della fiducia dei mercati in relazione ai rischi climatici e ambientali. Analogamente, per evitare rischi reputazionali derivanti da controversie, gli enti dovrebbero anche valutare di tenere conto della conformità dei propri prodotti di investimento alle migliori prassi internazionali o a livello di UE, fra cui ad esempio lo standard UE per le obbligazioni verdi (Green Bond Standard)⁸⁷.

Riquadro 10

Rischi reputazionali coperti dall'ICAAP

La BCE ha osservato che, nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, un ente tiene conto dei rischi reputazionali derivanti dall'impatto di fattori ambientali, sociali o di governance. L'ente è esposto a un considerevole rischio reputazionale connesso a fattori ambientali e sociali, poiché il suo modello imprenditoriale è orientato al finanziamento di società private nelle economie di mercato emergenti. Ciascun cliente è quindi classificato in base al grado dell'impatto potenzialmente negativo sul piano ambientale, sociale e della governance. Il sistema di classificazione dell'ente prevede quattro categorie di rischio, che vanno da un impatto avverso sul piano ambientale, sociale o della governance "significativo" a un impatto "minimo o nullo". L'ente assegna un ammontare di capitale che riflette il numero di clienti inclusi in ciascuna categoria. A ognuna è quindi attribuito un coefficiente patrimoniale per cliente; l'ente fissa cioè livelli di capitale più elevati per i clienti che hanno classificazioni di rischio più alte.

6.4 Gestione del rischio di mercato

Aspettativa 10

Si incoraggiano gli enti a monitorare, nel continuo, gli effetti dei fattori climatici e ambientali sulle proprie esposizioni correnti al rischio di mercato nonché sugli investimenti futuri e a elaborare scenari per le prove di stress che tengano conto dei rischi climatici e ambientali.

Ai sensi dell'articolo 83 della CRD, le autorità competenti devono assicurare che siano attuate politiche e procedure per l'individuazione, la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato. Per quanto concerne la gestione del

⁸⁶ Cfr. il paragrafo 136, sulla gestione dei rischi, degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11).

⁸⁷ Inoltre gli enti creditizi che forniscono consulenza in materia finanziaria e/o di gestione di portafoglio dovranno soddisfare i requisiti in materia di informativa stabiliti dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, che saranno ulteriormente descritti nelle imminenti norme tecniche.

rischio di mercato, gli enti dovrebbero tenere presente che i rischi climatici e ambientali potrebbero determinare un riorientamento della domanda e dell'offerta di strumenti (ad esempio titoli o derivati), prodotti e servizi finanziari, con conseguenti ripercussioni sul loro valore⁸⁸. Gli enti che investono in società con modelli imprenditoriali percepiti come insostenibili sotto il profilo ambientale o ubicate in aree geografiche suscettibili a rischi fisici potrebbero subire una riduzione di valore del proprio investimento in seguito al mutare delle politiche, della fiducia dei mercati o della tecnologia, oppure a causa di gravi eventi meteorologici o gradualmente cambiamenti avversi delle condizioni climatiche.

Nel valutare la propria esposizione al rischio di mercato, gli enti dovrebbero includere, come minimo, i rischi derivanti dal debito, dal capitale di rischio e dagli strumenti finanziari connessi al capitale di rischio detenuti nel portafoglio di negoziazione regolamentare, nonché le posizioni in valuta estera e le posizioni in merci, iscritte sia nel portafoglio di negoziazione sia nel portafoglio bancario.

Inoltre la valutazione dovrebbe tenere conto delle seguenti sottocategorie del rischio di mercato in relazione al rischio di differenziale creditizio nel portafoglio bancario derivante da posizioni valutate al valore equo e al costo, nonché del rischio determinato da esposizioni in strumenti di capitale.

Per quanto riguarda in particolare la componente del rischio di differenziale creditizio delle posizioni del portafoglio bancario, gli enti dovrebbero valutare la rilevanza del differenziale creditizio tra tutte le determinanti del rischio di mercato complessivo. Ciò risulta rilevante se si considera, fra l'altro, che gli strumenti finanziari emessi da società di settori percepiti come insostenibili sotto il profilo ambientale e che non adottano un approccio di gestione complessivo sostenibile potrebbero subire una brusca riduzione del proprio valore. Allo stesso modo, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale andrebbe monitorato su base continuativa al fine di appurare se abbia risentito negativamente di una mutata percezione della rischiosità dell'emittente, in particolare a seguito di rischi climatici e ambientali.

Gli enti specializzati nelle negoziazioni su merci dovrebbero prestare particolare attenzione alle potenziali vulnerabilità occulte, fra cui anche sbalzi di prezzo o di valore di alcune merci percepite come meno sostenibili di altre sotto il profilo ambientale.

Inoltre sarebbe consigliabile che gli enti monitorassero come le amministrazioni pubbliche verso cui sono esposti attraverso i portafogli di titoli sovrani potrebbero risentire dei rischi fisici e di transizione.

Alla luce delle caratteristiche specifiche dell'operatività sul mercato, potrebbe essere utile ricorrere a prove di stress interne per una migliore comprensione e valutazione della rilevanza dei rischi climatici per il portafoglio bancario e di negoziazione. Gli enti dovrebbero condurre un rigoroso programma di prove di stress. Questo esercizio interno dovrebbe prendere in considerazione i rischi climatici e ambientali insieme ad altre tipologie di rischio.

⁸⁸ Cfr. anche i principi 2 e 7 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

6.5 Analisi di scenario e prove di stress

Aspettativa 11

Gli enti che presentano rischi climatici e ambientali rilevanti dovrebbero valutare l'adeguatezza delle proprie prove di stress nella prospettiva di integrare tali rischi negli scenari di base e avversi.

Nell'ambito dell'ICAAP ci si attende che gli enti svolgano un esame mirato e approfondito delle proprie vulnerabilità mediante prove di stress⁸⁹. Gli scenari di stress dovrebbero includere tutti i rischi rilevanti che potrebbero intaccare il capitale interno o avere un impatto sui coefficienti patrimoniali regolamentari e dovrebbero essere utilizzati nell'ambito del programma di prove di stress di ciascun ente in una prospettiva sia economica che normativa. Per quanto riguarda il rischio fisico, gli enti dovrebbero considerare di utilizzare scenari conformi agli sviluppi climatici prospettati dalle autorità in campo scientifico, ad esempio dall'IPCC o dall'Agenzia internazionale per l'energia. Tutte questi aspetti dovrebbero riflettersi adeguatamente nell'ICAAP di ciascun ente⁹⁰. Nello svolgimento dell'analisi di scenario e delle prove di stress in relazione ai rischi climatici e ambientali, si dovrebbe tenere conto almeno dei seguenti aspetti:

- come l'ente potrebbe risentire del rischio fisico e del rischio di transizione;
- come i rischi climatici e ambientali potrebbero evolvere nell'ambito di vari scenari, tenendo presente che tali rischi potrebbero non trovare pieno riscontro nei dati storici;
- come i rischi climatici e ambientali si potrebbero concretizzare a breve, medio e lungo termine a seconda degli scenari considerati.

Ci si attende che gli enti definiscano le ipotesi concernenti il proprio profilo di rischio e le caratteristiche specifiche individuali e che considerino vari scenari basati su diverse combinazioni di ipotesi. Nel quadro della pianificazione del capitale, gli enti dovrebbero valutare la propria adeguatezza patrimoniale nell'ambito di uno scenario di base credibile e di scenari avversi specifici per ciascuno.

Ci si attende che per gli scenari avversi gli enti ipotizzino andamenti inusuali ma plausibili con un adeguato grado di gravità in termini di impatto sui coefficienti patrimoniali regolamentari.

Conformemente alla guida della BCE sull'ICAAP, la prospettiva normativa dovrebbe coprire un orizzonte futuro di almeno tre anni. Gli enti dovrebbero tenere conto in modo proporzionato degli andamenti oltre questo orizzonte temporale minimo nell'ambito della pianificazione strategica, se avranno un impatto rilevante⁹¹. Ci si

⁸⁹ Cfr. il paragrafo 140 e segg. degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (ABE/GL/2017/11) e le sezioni 5.4 e 6.5 degli Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP (ABE/GL/2016/10).

⁹⁰ Cfr. l'articolo 73 del CRR.

⁹¹ Cfr. il paragrafo 44 e la nota 22 della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

attende che gli enti considerino di adottare una visione a più lungo termine per i rischi climatici e ambientali, data la probabilità che si concretizzino perlopiù nel medio-lungo periodo. In particolare, le prove di stress potrebbero contemplare orizzonti a più lungo termine nella prospettiva economica.

Analogamente, ci si attende anche che gli enti prendano in considerazione la rilevanza dell'impatto dei fattori climatici sui propri rami di attività per formulare gli scenari al fine dell'elaborazione dei piani di risanamento. Come stabilito dalla direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)⁹², gli enti dovrebbero contemplare una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario per elaborare un piano di risanamento ad ampio spettro. Ci si attende che gli enti verifichino l'efficacia delle opzioni di risanamento a fronte di questi scenari.

6.6 Gestione del rischio di liquidità

Aspettativa 12

Ci si attende che gli enti valutino se rischi climatici e ambientali rilevanti possano determinare deflussi di cassa netti o intaccare le riserve di liquidità e che, in tale evenienza, tengano conto di questi fattori nel quadro della gestione del rischio di liquidità e della calibrazione delle riserve di liquidità.

Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, della CRD, gli enti devono essere dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, al fine di assicurare che mantengano riserve di liquidità di livello adeguato.

Per assicurare una solida gestione del rischio di liquidità, gli enti dovrebbero prendere in considerazione gli effetti, diretti o indiretti, dei rischi climatici e ambientali sulla propria posizione di liquidità^{93 94}. Ci si attende pertanto che valutino se tali rischi potrebbero avere un impatto rilevante sui deflussi di cassa netti o sulle riserve di liquidità. Se si ritenesse che questo sia effettivamente il caso, gli enti ne dovrebbero tenere conto ai fini della gestione del rischio di liquidità e della calibrazione delle relative riserve. Tali valutazioni andrebbero svolte in un'ottica prospettica, ipotizzando condizioni sia di normale operatività sia di stress, e dovrebbero tenere conto, in particolare, di scenari gravi ma plausibili che si potrebbero verificare in combinazione,

⁹² Cfr. l'articolo 5, paragrafo 6, della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD).

⁹³ Come conseguenza diretta di un grave evento fisico, la clientela potrebbe ritirare denaro dai conti per finanziare la riparazione dei danni, costringendo gli enti creditizi a vendere ingenti attività finanziarie per coprire tali deflussi (see "Guidance Notice on Dealing with Sustainability Risks", BaFin, 2020, pag. 18). Come effetto indiretto, le banche i cui bilanci risentissero di rischi di credito e di mercato potrebbero non essere in grado di finanziarsi, con la potenziale conseguenza di tensioni sul mercato dei prestiti interbancari (cfr. "The Green Swan", BRI, 2020, pag. 28). Inoltre il rischio di liquidità a cui sono esposte le banche potrebbe aumentare in seguito a shock macroeconomici causati da rischi fisici e di transizione, che potrebbero ad esempio ridurre la gamma di titoli in cui investire.

⁹⁴ Cfr. in particolare il principio 4, punto iv), della Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP), novembre 2018.

prestando particolare attenzione alle vulnerabilità fondamentali. Gli enti potrebbero ad esempio considerare la possibilità che uno scenario combinato di stress idiosincratico e del mercato si manifesti simultaneamente al concretizzarsi di rischi climatici e ambientali. Potrebbero altresì valutare come la propria posizione di liquidità potrebbe risentire di un evento di rischio climatico o ambientale avente un impatto sul valore delle riserve di liquidità. Inoltre potrebbero tenere conto dell'impatto di tali rischi sulle posizioni di liquidità a livello regionale, ad esempio nelle valute locali, nonché di potenziali ostacoli operativi e di altra natura all'erogazione di liquidità in regioni in cui si concretizzino rischi climatici o ambientali.

7 Aspettative di vigilanza relative all'informativa

L'accesso alle informazioni è necessario per promuovere la trasparenza all'interno delle istituzioni finanziarie e contribuire all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari⁹⁵. Il quadro regolamentare europeo stabilisce pertanto i requisiti in materia di informativa, allo scopo di rendere disponibili le informazioni essenziali concernenti il capitale, i rischi e le esposizioni ai rischi degli enti, affinché gli operatori di mercato ne siano adeguatamente al corrente. L'informativa in materia di rischio climatico consente agli operatori di effettuare una valutazione più fondata dei rischi fisici e di transizione. A sua volta, ciò migliorerà la comprensione da parte degli enti e degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie dei cambiamenti climatici.

Va altresì rilevato che le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo politico per l'elaborazione di un sistema di classificazione, ossia una tassonomia, a livello di Unione per gli investimenti sostenibili. In futuro, in conformità con la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Non-Financial Reporting Directive, NFRD), si richiederà agli enti di rendere più trasparente in quale misura le attività svolte possano ritenersi sostenibili sotto il profilo ambientale⁹⁶. A questo proposito va anche notato che la Commissione europea prevede di effettuare una revisione della NFRD nel quadro della strategia intesa a consolidare le basi per investimenti sostenibili^{97 98}.

⁹⁵ Cfr. il titolo III degli Orientamenti dell'ABE sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/14).

⁹⁶ Cfr. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (14970/19).

⁹⁷ Cfr. Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

⁹⁸ Anche ai grandi enti che hanno emesso titoli quotati in un mercato regolamentato sarà richiesto di pubblicare informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, a decorrere da giugno 2022, ai sensi dell'articolo 449 bis del CRR II.

Politiche e procedure in materia di informativa

Aspettativa 13

Ai fini delle informative regolamentari, gli enti dovrebbero pubblicare informazioni significative e metriche fondamentali sui rischi climatici e ambientali che ritengono rilevanti, assumendo come livello minimo di segnalazione quello definito negli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima.

Aspettativa 13.1

Nelle loro politiche in materia di informativa, gli enti dovrebbero specificare le considerazioni essenziali su cui basano la valutazione della rilevanza dei rischi climatici e ambientali, nonché la frequenza e le modalità delle relative comunicazioni. L'articolo 431 e segg. del CRR richiedono agli enti di rendere pubbliche informazioni specifiche che siano rilevanti, ma non esclusive o riservate. L'articolo 432 del CRR prevede che un'informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare l'adozione di decisioni economiche⁹⁹. A tal fine gli enti si devono dotare di "politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza"¹⁰⁰. La politica in materia di informativa dovrebbe specificare le modalità di valutazione della rilevanza dei rischi climatici e ambientali¹⁰¹. Secondo gli orientamenti dell'ABE, quindi, nella valutazione della rilevanza di determinate informazioni gli enti dovrebbero prestare particolare attenzione non soltanto al proprio modello imprenditoriale, alla strategia di lungo periodo e al profilo complessivo di rischio, ma anche all'influenza del contesto economico e politico, al livello ipotizzato di rilevanza delle informazioni per gli utilizzatori e ai recenti sviluppi in termini di rischi ed esigenze informative¹⁰².

Sulla base degli orientamenti dell'ABE, non vi sono soglie di rilevanza comuni¹⁰³. La valutazione della rilevanza dei rischi climatici e ambientali dovrebbe quindi essere effettuata utilizzando informazioni di tipo sia qualitativo che quantitativo, tenendo debitamente conto dei rischi reputazionali e di responsabilità legale connessi all'impatto dell'ente su clima e ambiente. Si ricorda altresì agli enti che la Commissione europea sconsiglia di giungere alla conclusione affrettata che i rischi climatici siano irrilevanti semplicemente perché sono di natura a più lungo termine¹⁰⁴.

⁹⁹ Le aspettative descritte in questa sezione riguardano esclusivamente i requisiti regolamentari in materia di informativa; non si applicano in alcun modo ai principi contabili in uso.

¹⁰⁰ Cfr. l'articolo 431, paragrafo 3, del CRR.

¹⁰¹ Ai sensi dell'articolo 431, paragrafo 3, del CRR e come ulteriormente spiegato negli orientamenti dell'ABE, il concetto di rilevanza comporta l'esigenza di comunicare elementi che non sono esplicitamente richiesti da disposizioni specifiche del CRR.

¹⁰² Cfr. Orientamenti dell'ABE sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/14), pag. 17.

¹⁰³ Cfr. Orientamenti dell'ABE sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/14), pag. 4.

¹⁰⁴ Cfr. Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima.

Si rammenta che l'informativa sui rischi rilevanti deve essere conforme agli articoli 433, 434 e 434 bis del CRR.

Aspettativa 13.2

Se un ente dovesse ritenere che i rischi climatici non sono rilevanti, ci si attende che documenti tale valutazione sulla base delle informazioni qualitative e quantitative disponibili a sostegno. Ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, del CRR, un'informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che facciano affidamento su tale informazione per l'adozione di decisioni economiche. Inoltre, conformemente agli orientamenti dell'ABE, quando un ente decide di non pubblicare le informazioni o una serie di requisiti in ragione della loro irrilevanza, ciò andrebbe chiaramente indicato¹⁰⁵.

Aspettativa 13.3

Quando gli enti divulgano dati, metriche e obiettivi rilevanti, ci si attende che rendano pubbliche le metodologie, le definizioni e i criteri connessi o vi facciano riferimento¹⁰⁶. Ciò si applica in particolare se un ente si impegna a contribuire al raggiungimento di finalità climatiche e ambientali, nel qual caso la BCE si attende altresì che fornisca un quadro esaustivo del proprio impatto complessivo. La BCE ha valutato che le informazioni attualmente rese pubbliche sono eterogenee e parziali; in alcuni casi si incentrano su impegni a (non) finanziare determinate attività senza fare sufficiente chiarezza in merito alle soglie adottate e ai portafogli interessati. Se, da un lato, gli enti sono incoraggiati a contribuire al raggiungimento di finalità climatiche e ambientali, dall'altro ci si attende anche che forniscano informazioni esaustive e significative al riguardo. Se gli enti si impegnano a cessare o a limitare l'erogazione di fondi a favore di determinati settori o attività tramite politiche di finanziamento dedicate, ci si attende che rendano pubbliche le definizioni di tali attività nonché gli obiettivi connessi, in termini di date e volumi in essere per area geografica. Gli enti dovrebbero altresì comunicare i progressi compiuti nel raggiungimento di tali obiettivi, la governance del monitoraggio interno, nonché gli aspetti metodologici rilevanti, in particolare i criteri utilizzati per individuare le controparti che rientrano nell'ambito di applicazione della politica di finanziamento e la portata dei rapporti di affari in oggetto. Gli enti dovrebbero altresì prendere in considerazione tutti i rami di attività e le esposizioni complessive nella comunicazione del proprio contributo a finalità ambientali.

¹⁰⁵ Cfr. il paragrafo 19 degli Orientamenti dell'ABE sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/14).

¹⁰⁶ Ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, del CRR, un'informazione "è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che facciano affidamento su tale informazione per l'adozione di decisioni economiche".

Figura 1

Raccomandazioni della TCFD

Governance	Strategia	Gestione dei rischi	Metriche e obiettivi
<p>Informativa sulla governance dell'organizzazione concernente i rischi e le opportunità sotto il profilo climatico.</p>	<p>Informativa riguardo all'impatto effettivo e potenziale dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico sull'operatività, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell'organizzazione, laddove tali informazioni siano rilevanti.</p>	<p>Informativa su come l'organizzazione individua, valuta e gestisce i rischi climatici.</p>	<p>Informativa sulle metriche e sugli obiettivi utilizzati per valutare e gestire i rischi e le opportunità pertinenti sotto il profilo climatico, laddove tali informazioni siano rilevanti.</p>
Informativa raccomandata			
<p>a) Descrizione della supervisione effettuata dall'organo di amministrazione riguardo ai rischi e alle opportunità sotto il profilo climatico.</p> <p>b) Descrizione del ruolo della dirigenza nella valutazione e nella gestione dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico.</p>	<p>a) Descrizione dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico che l'organizzazione ha individuato a breve, medio e lungo termine.</p> <p>b) Descrizione dell'impatto dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico sull'operatività, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell'organizzazione.</p> <p>c) Descrizione della resilienza della strategia dell'organizzazione, tenendo conto di diversi scenari climatici, incluso lo scenario di 2°C o inferiore.</p>	<p>a) Descrizione dei processi posti in atto dall'organizzazione per l'individuazione e la valutazione dei rischi climatici.</p> <p>b) Descrizione dei processi posti in atto dall'organizzazione per la gestione dei rischi climatici.</p> <p>c) Descrizione di come i processi per l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi climatici si integrano nella gestione complessiva dei rischi dell'organizzazione.</p>	<p>a) Informativa sulle metriche utilizzate dall'organizzazione per la valutazione dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico in linea con la sua strategia e il processo di gestione dei rischi.</p> <p>b) Informativa sulle emissioni di GES dell'ambito 1, dell'ambito 2 e, se del caso, dell'ambito 3 nonché dei relativi rischi.</p> <p>c) Descrizione degli obiettivi utilizzati dall'organizzazione per la gestione dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico e della prestazione rispetto ad essi.</p>

Fonte: TCFD.

Contenuto dell'informativa in materia di rischi climatici e ambientali

Aspettativa 13.4

Ci si attende che gli enti rendano pubblici i rischi climatici rilevanti sotto il profilo finanziario in linea con gli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima. Tale documento va a integrare le raccomandazioni della TCFD, fornendo orientamenti coerenti con la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. L'informativa dovrebbe riguardare cinque ambiti fondamentali: a) modello imprenditoriale, b) politiche e due diligence, c) risultato delle politiche, d) rischi e relativa gestione, e) indicatori fondamentali di prestazione. A tale riguardo, si ricordano agli enti le aspettative della BCE per quanto concerne il modello imprenditoriale e la strategia, la governance e la gestione dei rischi, che sono definite nella presente guida.

Aspettativa 13.5

In particolare, gli enti dovrebbero rendere pubbliche le proprie emissioni di GES afferenti all'ambito 1, 2 e 3¹⁰⁷ a livello dell'intero gruppo. Pur restando coerenti con il protocollo sui GES¹⁰⁸, come previsto nell'Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima, gli enti sono incoraggiati ad adottare un approccio granulare nella misurazione delle emissioni di carbonio. L'intensità di carbonio dei portafogli relativi alle grandi imprese, ad esempio, potrebbe essere ottenuta sommando quella dei singoli progetti, mentre il consumo effettivo di energia o la classificazione dell'efficienza energetica dei portafogli immobiliari potrebbero essere misurati procedendo immobile per immobile. Ci si attende che gli enti rendano pubbliche le metodologie, le definizioni e le ipotesi adottate. L'informativa dovrebbe includere le seguenti informazioni¹⁰⁹:

- l'ammontare ovvero la quota di attività associate al carbonio in ciascun portafoglio, espressi rispettivamente in milioni di euro o come percentuale del valore corrente del portafoglio, e, nella misura del possibile, la migliore stima prospettica di tale ammontare ovvero quota nell'orizzonte di pianificazione;
- la media ponderata dell'intensità di carbonio di ciascun portafoglio, ove vi siano dati disponibili o possa essere effettuata una ragionevole stima e, nella misura del possibile, la migliore stima prospettica nell'orizzonte di pianificazione;
- il volume delle esposizioni per settore della controparte e, nella misura del possibile, la migliore stima prospettica nell'orizzonte di pianificazione;
- le esposizioni al rischio di credito e i volumi di garanzie reali per area geografica / paese di operatività o di ubicazione delle garanzie, indicando quali fra tali paesi / aree geografiche siano esposti a elevato rischio fisico.

Aspettativa 13.6

Gli enti dovrebbero rendere pubblici i KPI e i KRI utilizzati ai fini della definizione della strategia e della gestione dei rischi, nonché la propria prestazione corrente rispetto a tali metriche. In linea con l'Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima della Commissione europea e con i messaggi di policy fondamentali dell'ABE, ci si attende che gli enti divulghino informazioni in merito alle metriche impiegate, inclusi gli obiettivi pertinenti e la prestazione corrente rispetto a tali obiettivi. Utilizzando le metriche summenzionate, gli enti dovrebbero descrivere la resilienza della propria strategia a breve, medio e lungo termine alla luce di diversi scenari climatici.

Aspettativa 13.7

Ci si attende che gli enti considerino esplicitamente l'esigenza di rendere pubbliche ulteriori informazioni. La BCE incoraggia le istituzioni finanziarie a dare un taglio più ampio alla propria informativa in materia di rischi ambientali, poiché questi derivano da vaste fonti di fattori, quali stress idrico, perdita di biodiversità, scarsità di risorse e inquinamento. Data la rapida evoluzione dei regimi di informativa

¹⁰⁷ In base all'interpretazione della BCE, le emissioni dell'ambito 3 comprendono quelle delle attività detenute dagli enti (emissioni finanziate).

¹⁰⁸ Cfr. [Greenhouse Gas Protocol](#).

¹⁰⁹ Cfr. l'allegato 1 agli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima.

e delle esigenze degli operatori di mercato al riguardo, sarebbe saggio da parte degli enti cercare attivamente di perfezionarsi in questo ambito.

Riquadro 11

Prassi osservata: Quadro sintetico della conformità dell'informativa alle raccomandazioni della TCFD

La BCE ha osservato che una banca fornisce un riferimento schematico concernente la propria conformità alle singole raccomandazioni della TCFD, indicando le sezioni specifiche e pertinenti che contengono informazioni in linea con tali raccomandazioni.

Tavola A

Sintesi

Categoria	Raccomandazioni della TCFD	Riferimento all'informativa dell'ente
Governance	a) Descrizione della supervisione effettuata dall'organo di amministrazione riguardo ai rischi e alle opportunità sotto il profilo climatico.	Documento X, pag. ABC
	b) Descrizione del ruolo della dirigenza nella valutazione e nella gestione dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico.	Documento X, pag. ABC
Strategia	a) Descrizione dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico che l'organizzazione ha individuato a breve, medio e lungo termine.	Documento Y, pag. ABC
	b) Descrizione dell'impatto dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico sull'operatività, sulla strategia e sulla pianificazione finanziaria dell'organizzazione.	Documento Y, pag. ABC
	c) Descrizione della resilienza della strategia dell'organizzazione, tenendo conto di diversi scenari climatici, incluso lo scenario di 2°C o inferiore.	Documento X, pag. ABC
Gestione dei rischi	a) Descrizione dei processi posti in atto dall'organizzazione per l'individuazione e la valutazione dei rischi climatici.	Documento Z, pag. ABC
	b) Descrizione dei processi posti in atto dall'organizzazione per la gestione dei rischi climatici.	Documento Z, pag. ABC
	c) Descrizione di come i processi per l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi climatici si integrano nella gestione complessiva dei rischi dell'organizzazione.	Documento Z, pag. ABC
Metriche e obiettivi	a) Informativa sulle metriche utilizzate dall'organizzazione per la valutazione dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico in linea con la propria strategia e il processo di gestione dei rischi. Descrizione dei processi posti in atto dall'organizzazione per la gestione dei rischi climatici.	Documento X, pag. ABC
	b) Informativa sulle emissioni di GES dell'ambito 1, dell'ambito 2 e, se del caso, dell'ambito 3 nonché sui relativi rischi.	Documento X, pag. ABC
	c) Descrizione degli obiettivi utilizzati dall'organizzazione per la gestione dei rischi e delle opportunità sotto il profilo climatico nonché della prestazione rispetto ad essi.	Documento Y, pag. ABC

Riferimenti bibliografici

ABE, “Action Plan on Sustainable Finance”, 2019.

ACPR, “Analysis and synthesis: French banking groups facing climate change-related risks”, 2019.

BaFin, “Guidance Notice on Dealing with Sustainability Risks”, 2019.

BCE, “Financial Stability Review”, maggio 2019.

CERS, “Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk”, 2016.

DNB, “An energy transition risk stress test for the financial system of the Netherlands”, 2018.

DNB, “Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management”, *Good Practice document*, 2019.

DNB, “Values at risk? Sustainability risks and goals in the Dutch financial sector”, 2019.

DNB, “Waterproof? An exploration of climate risks for the Dutch financial sector”, 2017.

EEA, “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012: An indicator-based report”, 2012.

IRENA, “Stranded assets and renewables. How the energy transition affects the value of energy reserves, buildings and capital stock”, 2017.

NGFS, “A call for action: Climate change as a source of financial risk”, 2019.

NGFS, “Guide for Supervisors: Integrating climate-related and environmental risks in prudential supervision”, di prossima pubblicazione.

NGFS, “Requirements for scenario-analysis”, di prossima pubblicazione.

NGFS, “Technical Supplement to the First Comprehensive Report”, 2019.

OCSE, “Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting: Key considerations for banks implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, 2019.

OCSE, “Guidelines for Multinational Enterprises”, 2019.

OCSE, “The economic consequences of climate change”, 2015.

TCFD, “Technical supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities”, 2017.

© Banca centrale europea, 2020

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Internet www.ecb.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.